



**APAT**

Agenzia per la Protezione  
dell'Ambiente e per i servizi Tecnici

# Rapporto sull'agricoltura biologica

---

30 novembre 2004

Rapporti 48/2005  
APAT

---

### **Informazioni legali**

L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici o le persone che agiscono per conto dell'Agenzia stessa non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo rapporto.

**APAT** - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici  
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma  
[www.apat.it](http://www.apat.it)

© APAT, Rapporti 48/2005

ISBN 88-448-0141-6

Riproduzione autorizzata citando la fonte

### **Elaborazione grafica**

APAT

*Grafica di copertina:* Franco Iozzoli

*Foto:* Giovanni Staiano

### **Coordinamento tipografico**

APAT - Supporto alla Direzione Generale

Settore Editoria, Divulgazione e Grafica

### **Impaginazione e stampa**

I.G.E.R. srl - Viale C.T. Odiscalchi, 67/A - 00147 Roma

Stampato su carta TCF

Finito di stampare aprile 2005

---

---

## **Autori**

**Dott. Vanna Forconi**

*Dipartimento Difesa della Natura  
Servizio Indicatori e Tossicologia Ambientale  
Settore per le Risorse Naturali*

---



---

## INDICE DEGLI ARGOMENTI

<b>PREMESSA</b> .....	9
<b>1. DEFINIZIONI</b> .....	11
<b>2. CENNI STORICI</b> .....	13
<b>3. QUADRO NORMATIVO</b> .....	15
3.1 Quadro normativo internazionale .....	15
3.2 Quadro normativo europeo .....	17
3.3 Quadro normativo degli Stati extra-europei .....	21
3.4 Quadro normativo italiano .....	21
3.4.1 Il Decreto Legge per la coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche .....	21
3.4.2 Il sistema di controllo nazionale .....	22
3.4.3 Elenco degli Organismi di controllo autorizzati sul territorio nazionale .....	24
3.4.4 Procedura di ammissione al sistema di controllo per i produttori .....	29
3.4.5 Mantenimento della qualifica di operatore controllato .....	31
3.4.6 La conversione dal metodo di produzione convenzionale al metodo biologico .....	31
3.4.7 Procedura di certificazione .....	33
3.4.8 Etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari .....	34
<b>4. ELEMENTI DI DIFFERENZIAZIONE CON GLI ALTRI METODI DI PRODUZIONE     AGRICOLA</b> .....	37
4.1 Agricoltura convenzionale .....	37
4.2 Agricoltura ecocompatibile o sostenibile .....	38
4.3 Agricoltura integrata .....	38
<b>5. L'AGRICOLTURA ORGANICO-BIOLOGICA: METODI DI PRODUZIONE</b> .....	41
5.1 Agricoltura biodinamica .....	41
5.2 Metodo di produzione biologico: aspetti tecnici .....	42
5.2.1 Produzione biologica vegetale .....	43
5.2.2 Le micotossine .....	54
5.2.3 Produzione animale .....	56
5.2.4 Apicoltura e prodotti dell'apicoltura .....	64
5.2.5 Maricoltura biologica .....	66

---

---

<b>6. L'AGRICOLTURA BIOLOGICA NEL MONDO .....</b>	<b>69</b>
6.1 La situazione a livello mondiale .....	69
6.2 La situazione a livello Europeo .....	74
6.3 La situazione italiana .....	77
6.3.1 Una premessa sulle fonti statistiche .....	77
6.3.2 Aree di produzione biologica in Italia .....	77
6.3.3 Gli operatori del settore .....	78
6.3.4 Le produzioni animali .....	83
6.3.5 La spesa domestica per i prodotti biologici confezionati nel 2002 .....	84
6.3.6 Il mercato estero dei prodotti italiani .....	86
 <b>7. PROGRAMMI EUROPEI E NAZIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA.....</b>	 <b>87</b>
7.1 I Programmi dell'Unione Europea .....	87
7.2 I Programmi dell'Italia .....	89
7.2.1 Il programma del Governo italiano .....	89
7.2.2 Le associazioni del settore .....	91
 <b>8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....</b>	 <b>93</b>
 <b>9. ALLEGATI .....</b>	 <b>95</b>
9.1 Bibliografia.....	95
9.2 Sitografia .....	96

## ELENCO DELLE FIGURE

Fig. 1 Alcuni marchi degli Organismi di controllo autorizzati reperiti nei corrispondenti siti .....	28
Fig. 2 Schema della procedura di ammissione al sistema di controllo.....	30
Fig. 3 Un esempio di bio-etichetta .....	35
Fig. 4 La ripartizione (in percentuale) della superficie ad agricoltura biologica nei diversi continenti .....	69
Fig. 5 Il numero di aziende (in percentuale) ripartito tra i diversi continenti ...	70
Fig. 6 I dodici Paesi del mondo con la più vasta superficie ad agricoltura biologica.....	72
Fig. 7 I dodici Paesi del mondo con la più elevata percentuale di superficie biologica sul totale della superficie agricola utilizzata .....	72
Fig. 8 I dodici Paesi con il più elevato numero di aziende a conduzione biologica.....	73

---

---

Fig. 9 La distribuzione delle quote di mercato dei prodotti biologici nel mondo .....	73
Fig. 10 Le superfici ad agricoltura biologica nell'Unione Europea dei 25 .....	74
Fig. 11 Fondi impiegati dai Paesi europei nella ricerca per l'agricoltura organica rapportati alla superficie a conduzione organica.....	76
Fig. 12 Serie storica del numero degli operatori biologici, distinti tra produttori, trasformatori e importatori, operanti nel nord, nel centro, nel sud e nelle isole .....	82
Fig. 13 Serie storica del numero degli operatori dal 1999 al 2003 distinti per tipologia di attività. ....	83
Fig. 14 Serie storica del numero di capi allevati, distinti per specie, dal 2001 al 2003 .....	84
Fig. 15 Le preferenze dei consumatori biologici italiani tra i diversi alimenti ....	85

## ELENCO DELLE FOTO

Foto 1 Oliveti coltivati con metodo di produzione biologico nella zona di Montopoli in Sabina .....	44
Foto 2 Campi a rotazione biennale di orzo e pisello consociati a trifoglio squaroso .....	49
Foto 3 Coltivazioni biologiche di foraggiere: consociazione di orzo, pisello e trifoglio squaroso .....	50
Foto 4 Vigneti coltivati con il metodo di produzione biologica in Sabina .....	51
Foto 5 Allevamento biologico di ovini di razza Comisana al pascolo in Montopoli in Sabina .....	57
Foto 6 Manze al pascolo: il movimento fisico e un foraggio di qualità stimolano le difese immunologiche naturali degli animali.....	59
Foto 7 Vacche di razza Chianina al pascolo sui monti della Tolfa .....	60
Foto 8 L'allevamento con metodo biologico prevede l'accesso degli animali agli spazi esterni .....	63
Foto 9 Riproduttori in fase di recupero massa prima dei nuovi accoppiamenti allo stato brado .....	64

## ELENCO DELLE TABELLE

Tab. 1 Quadro storico: sviluppo della agricoltura biologica .....	14
Tab. 2 Le principali differenze tra gli standards base 2002 dell'IFOAM, le guideline del Codex Alimentarius (1999/2001), la normativa europea 2092/91 in Agricoltura biologica. ....	16

---

---

Tab. 3 Organismi di controllo autorizzati sul territorio nazionale.....	25
Tab. 4 Prodotti per la concimazione e l'ammendamento ammessi in agricoltura biologica dal reg. CEE 2092/91 (aggiornato al reg. CE 1073/2000 e al Reg. CE 436/2001) .....	45
Tab. 5 Classificazione delle colture in relazione agli effetti sul terreno. ....	48
Tab. 6 I prodotti fitosanitari ammessi dal Reg. CEE 2092/91 - allegato 11/8 (aggiornamento al Reg. CE 1073/2000). ....	52
Tab. 7 Tabella riassuntiva sulle condizioni di produzione di alcune micotossine, loro effetti sulla salute e principali norme che ne regolano la concentrazioni negli alimenti (da Bioagricoltura n. 89 luglio/agosto 2004) .....	55
Tab. 8 Condizioni per la conversione degli animali .....	58
Tab. 9 Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per bovini, ovini e suini .....	62
Tab. 10 Il biologico nell'Unione europea dei 25.....	75
Tab. 11 Il mercato biologico in Europa nel 2002.....	75
Tab. 12 Superfici destinate al metodo di produzione biologico in Italia ed orientamenti produttivi (31/12/2003) .....	78
Tab. 13 Superfici e colture: dettaglio cereali (31/12/2003) .....	78
Tab. 14 Superfici e colture: dettaglio colture industriali (31/12/2003) .....	79
Tab. 15 Numero operatori certificati in Italia distinti per regione e attività al 31/12/2003 .....	80
Tab. 16 Produzioni animali (31/12/2003) .....	83

---



---

## PREMESSA

*“Per un uomo ben conformato, che sia sobrio per natura o reso tale dalle circostanze, la saggezza, in verità, non costituisce un problema, giacché è la vita stessa a indicargli la dritta via”.* Con queste parole il grande poeta tedesco Goethe iniziava uno scritto del 1792 dedicato al metodo sperimentale. Lo studio, pubblicato successivamente nel 1823, si apriva con una riflessione sul valore della osservazione delle forme vegetali ed in particolare sul sistema di rapporti che collega una pianta con tutte le altre forme vegetali, sul sistema dei cosiddetti *“rapporti naturali nascosti”*. *“Il vero botanico - aggiungeva Goethe - non deve lasciarsi sviare dalla bellezza o dalla utilità delle piante, ma studiarne la natura e i rapporti con le altre forme vegetali; e, come tutte le piante sono fatte sbocciare e sono illuminate dal sole, così egli deve vederle e osservarle con lo stesso sguardo sereno, e trarre non da sé, ma dalla sfera delle cose che osserva, la misura di tale conoscenza e i dati del giudizio.”* La vita, dunque, come principio indicatore della *“dritta via”* da seguire; la coscienza della complessità dei rapporti che legano le piante e l’ambiente. Sono, questi, alcuni degli elementi su cui Goethe costruì una sua filosofia della scienza che sarà ripresa nel ventesimo secolo, esattamente nel 1924 da Rudolf Steiner per la definizione delle sue teorie sull’agricoltura biodinamica. Dal *“secolo dei lumi”*, dal profondo della cultura illuministica, attraverso le teorie e sperimentazioni condotte quasi come una reazione all’industrializzazione imperante in Germania, in Inghilterra, in Svizzera, cioè nelle realtà più avanzate dell’Europa del Nord; via via fino all’attuale universo dell’aziende di agricoltura biologica diffuse in tutto il mondo: siamo di fronte ad un percorso lungo, ricco di significati culturali ed etici, che sempre più si sono tradotti, specie con la spinta degli ultimi decenni, in un fatto economico di notevole rilievo.

E’ in particolare durante gli anni ‘60 - 70’, che per l’agricoltura biologica si è avviato un processo di uscita, tutt’ora in corso, da una situazione che per molto tempo è stata definita sperimentale oppure di *“nicchia”*, fino a prefigurare una situazione nuova: quella di risultare un comparto economico e produttivo a pieno titolo. Non è un caso, infatti, che a questo comparto si stiano indirizzando con sempre maggiore frequenza delle importanti normative europee, nazionali e locali, nonché un’attenzione crescente dei consumatori i quali, da quella che una volta era spesso una semplice curiosità, stanno passando ad impegni di spesa di tutto rilievo.

Il fatto rilevante è che nonostante questo intenso sviluppo, l’agricoltura biologica continua a rappresentare un sistema di valori, nel cui ambito, una determinata visione armonica della crescita naturale valorizza l’azione economica e produttiva dell’uomo nel rispetto dei vincoli ambientali. In questo modo, economia e natura si coniugano in un binomio che offre indicazioni prospettiche importanti anche per le tradizionali esperienze del mondo produttivo e del mercato della società moderna.

---

L'APAT interviene con questo Rapporto per valorizzare un percorso storico ed una realtà complessa, come quella rappresentata dall'agricoltura biologica, al fine di collegare sempre più strettamente i fatti economici con la protezione dei territori e dell'ambiente naturale in cui tali fatti economici si svolgono. In questo senso, tenendo fede ai propri compiti istituzionali, l'APAT offre agli operatori ed ai cittadini uno strumento di riflessione e di lavoro utile quanto meno a creare un orientamento preciso sulla linea di quello che comunemente si definisce "sviluppo sostenibile".

---

## 1. DEFINIZIONI

Le principali definizioni che riguardano l'agricoltura biologica e il suo metodo di produzione si ricavano dai documenti dei principali organismi al livello internazionale, europeo e nazionale. Esse sono, nell'ordine:

**a. IFOAM – 1972.** La definizione dell'IFOAM – Federazione Internazionale dei Movimenti per l'Agricoltura Biologica (*International Federation of Organic Agriculture Movements*) – è il principale punto di riferimento, poiché è da tale definizione che sono derivate tutte le definizioni successive e soprattutto le indicazioni in base a cui sono state elaborate le normative dei principali Stati, europei e non, comprese le norme dell'Unione Europea e le norme nazionali italiane. Secondo l'IFOAM, l'Agricoltura Biologica si definisce nel modo seguente:

*“Tutti i sistemi agricoli che promuovono la produzione di alimenti e fibre in modo sano socialmente, economicamente e dal punto di vista ambientale. Questi sistemi hanno come base della capacità produttiva la fertilità intrinseca del suolo e, nel rispetto della natura delle piante degli animali e del paesaggio, ottimizzano tutti questi fattori interdipendenti. L'agricoltura biologica riduce drasticamente l'impiego di input esterni attraverso l'esclusione di fertilizzanti, pesticidi e medicinali chimici di sintesi. Al contrario, utilizza la forza delle leggi naturali per aumentare le rese e la resistenza alle malattie”.*

**b. CODEX ALIMENTARIUS – 1999.** Il Codex alimentarius, una Commissione internazionale di esperti promossa a livello mondiale dalla FAO e dal WHO nel 1963, nel documento CAC/GL32 1999, punto 7, considera l'agricoltura biologica come un sistema globale ed unitario di produzione agricola (vegetale e animale), che mette in risalto il valore delle pratiche di gestione dell'azienda, piuttosto che il ricorso a fattori di produzione di origine esterna.

Secondo le linee direttrici del Codex alimentarius l'agricoltura biologica è tale se contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- *umentare la diversità biologica nell'insieme del sistema;*
- *accrescere l'attività biologica dei suoli;*
- *mantenere la fertilità dei suoli a lungo termine;*
- *riciclare i rifiuti di origine vegetale e animale, al fine di restituire gli elementi nutritivi alla terra, riducendo in tal modo il più possibile l'utilizzo di risorse non rinnovabili;*
- *fare assegnamento sulle risorse rinnovabili nei sistemi agricoli organizzati localmente;*
- *promuovere la corretta utilizzazione dei suoli, delle risorse idriche e dell'atmosfera e ridurre nella misura del possibile ogni forma di inquinamento che potrebbe derivare dalle pratiche colturali e zootecniche;*

- 
- *manipolare i prodotti agricoli, con particolare attenzione ai metodi di trasformazione, allo scopo di mantenere l'integrità biologica e le qualità essenziali del prodotto in tutte le varie fasi;*
  - *essere praticata su un'azienda agricola esistente, dopo un periodo di conversione, la cui durata deve essere calcolata sulla base di fattori specifici del sito, quali le informazioni storiche sulla superficie e i tipi di coltura e di allevamento previsti".*

c. **UNIONE EUROPEA – 1991.** Il documento fondamentale dell'Unione Europea, è rappresentato dal **Regolamento n. 2092/91** nel quale l'agricoltura biologica viene definita e individuata sia in termini di indicazioni generali ma precise, sia in termini di limitazioni e regole, altrettanto precise, all'operare dell'agricoltore. A questo riguardo, nella parte introduttiva del regolamento troviamo le seguenti definizioni:

- *l'agricoltura biologica è un metodo di produzione che " richiede un impiego meno intensivo della terra"; in base a questa caratteristica "tale metodo di produzione può quindi svolgere una funzione nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda dei prodotti agricoli, la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio rurale";*
- *"il sistema di produzione biologico costituisce un metodo particolare di produzione a livello delle aziende agricole";*
- *"il metodo di produzione biologico implica restrizioni importanti per quanto concerne l'utilizzazione di fertilizzanti o antiparassitari che possono avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli";*
- *"l'agricoltura biologica fa ricorso a tecniche colturali di vario tipo e all'apporto limitato di concimi e ammendamenti di origine non chimica e poco solubili".*

d. **MiPAF – 2004.** Il Ministero delle politiche agricole e forestali del governo italiano, nel corso di un convegno svoltosi a Foggia, il 3 maggio 2004, sul tema "Una nuova legislazione per l'agricoltura biologica" ha presentato la seguente definizione:  
*"L'agricoltura biologica si prefigge gli obiettivi di produrre materie prime e alimenti nel rispetto dei cicli naturali, di tutelare la biodiversità naturale e agricola, di contribuire al benessere animale e alla salvaguardia del paesaggio e della fertilità del suolo, oltre che delle risorse naturali non rinnovabili, contribuendo in questo modo alla riduzione dell'impatto ambientale delle pratiche agricole e di allevamento, alla conservazione e al risanamento ambientale."*

---

## 2. CENNI STORICI

L'agricoltura biologica nasce, nella prima metà del secolo scorso, in prevalenza nei Paesi dell'Europa settentrionale, come conseguenza sia di una serie di riflessioni di ordine culturale ed etico, sia come risultato della pratica di metodi di produzione agricola alternativi a quelli tradizionali. Le principali correnti di pensiero furono:

- L'**agricoltura biodinamica**, comparsa in Germania su ispirazione di Rudolf Steiner;
- L'agricoltura basata su metodi **organici (organic farming)** nata in Inghilterra dalle tesi sviluppate da Sir Howard nel suo Testamento agricolo (1940);
- L'**agricoltura biologica** sviluppata in Svizzera da Hans Peter Rusch e H. Müller.

L'agricoltura biologica è rimasta per molti anni limitata a poche e piccole aziende e gli agricoltori biologici sono stati visti e considerati sostanzialmente come "outsider", operatori utopici e velleitari, talvolta anche derisi e ostacolati. E' solo nel periodo degli anni 1960/1970 che, nell'ambito di una forte presa di coscienza e di un movimento diffuso per la tutela dell'ambiente, sono emerse anche una attenzione e una valutazione positiva circa il contributo che l'agricoltura biologica avrebbe potuto offrire alle politiche ambientali. Si sono create così le prime associazioni sia di produttori che di consumatori, tanto che dal 1985 al 2002 si è assistito, in Italia, ad un costante e rapido aumento del numero delle aziende e delle superfici agricole a produzione biologica.

All'incirca nello stesso periodo, a cominciare dagli anni '80 del secolo scorso, un analogo fenomeno espansivo dell'agricoltura biologica si è registrato non solo nei paesi europei, ma anche negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Giappone. Al giorno d'oggi, l'agricoltura biologica raccoglie un numero sempre maggiore di persone convinte sull'efficacia di questo metodo che richiede un modo di pensare, progettare e produrre legato a una programmazione a lungo termine, un metodo che considera come fondamentale la questione della sostenibilità dello sviluppo, intesa sotto il triplice aspetto: economico, sociale e ambientale.

Si presenta, di seguito (vedi tabella n. 1), un quadro sintetico, a carattere comparativo, che descrive e riassume le varie fasi dello sviluppo dell'agricoltura biologica, con le relative caratteristiche, dagli esordi al momento attuale.

Tab. 1 – Quadro storico: sviluppo della agricoltura biologica (Fonte: O. Schmid, 1991 - Modificata)

Periodo e fattori determinanti	Motivi di conversione	Fatti salienti
<i>Anni venti:</i> Diffusione dei concimi chimici Introduzione delle prime macchine pesanti.	Problemi di compattamento del suolo e di erosione.	Ciclo di conferenze sull'agricoltura biodinamica in Germania di R. Steiner (1924).
<i>Anni trenta:</i> Movimento di riforma "Ritorno alla natura" nell'area tedesca. In Cina con Gorge Ohsaua sviluppo della "macrobiotica".	Ricerca di un modo di vita naturale.	Tra il 1930-40 è stata fondata la prima associazione bio-dinamica in Europa ("Demeter") Prime aziende prevalentemente organico-biologiche nei Paesi tedeschi. ("Bioland" e "BioSuisse")
<i>Anni quaranta/cinquanta:</i> Movimento dei giovani agricoltori del Dr. Müller in Svizzera	Limitare la dipendenza dalle sostanze ausiliarie; risparmio dei costi; motivi politici.	Primi movimenti che promuovono il metodo biologico-organico): negli U.S.A. con Jerome Rodale in Giappone con Masanabu Fukuoka in G.B. con lady Eve Balfour fondata la "Soil Association". (1946)
<i>Anni sessanta:</i> Nell'area dei Paesi industrializzati nasce la "Rivoluzione verde": forte investimento nel miglioramento genetico, nella meccanica agraria, nella chimica dei fertilizzanti, degli antiparassitari e degli erbicidi, ottimizzazione dell'irrigazione e delle tecniche colturali.	Aumentare le produzioni agricole per soddisfare i bisogni alimentari primari di una popolazione in continuo aumento.	Viene pubblicato: "Primavera silenziosa" (1962) della biologa Rachel Carson.
<i>Anni settanta:</i> Primi problemi ambientali: inquinamento delle acque, DDT; 1973: crisi del petrolio.	Esperienze negative con i prodotti chimici, problemi di salute. Dipendenza da materie prime, energia e foraggi ad alto costo. Senso della vita (ricerca di una vita più semplice).	Nascita dei movimenti di protesta e dei movimenti ecologisti. Prime sperimentazioni in piccole aziende. Fondato l'"IFOAM"* (1972) Fondato in Svizzera il "FiBl"* (1973) Fondato in Germania il "SOEL"* (1975) Legge Merli sulle acque (n. 319/10/05/76).
<i>Anni ottanta:</i> Inquinamento, sovrapproduzione, ricerca nella manipolazione genetica.	Coscienza ambientale. Progettualità alternative.	Diffusione delle conoscenze e delle iniziative politiche in materia ambientale (agricoltura ecocompatibile o sostenibile).
<i>Anni novanta:</i> Sovrapproduzione Saturazione e liberalizzazione del mercato agrario. Nuovi orientamenti della politica agraria.	Ricerca di migliori sbocchi di mercato (nicchie di mercato). Integrazione della problematica ambientale nella politica agricola.	Diffusione degli accordi e convenzioni internazionali. 1991 nasce l'"IFOAM European" 1991 viene pubblicata la prima regolamentazione europea Reg. CEE2092/91 1992 pubblicato il Reg.CEE n.2078 1999 pubblicati gli standards del Global Codex Alimentarius "Agenda 2000"
<i>Nuovo millennio:</i> Diffusione delle biotecnologie (OGM compresi).	Duplici tendenze: verso le biotecnologie verso l'agricoltura biologica, e relativi mercati.	Approfondimento e modifica della regolamentazione in materia di agricoltura biologica sia a livello europeo, sia nazionale.

\* IFOAM: International Federation of Organic Agriculture Movements; \* FiBl: Forschungsinstitut fuer biologischen Landbau

\* SOEL: Stiftung Oekologie & Landbau

---

### 3. QUADRO NORMATIVO

#### 3.1 Quadro normativo internazionale.

I principali organismi internazionali che elaborano e definiscono i riferimenti per le norme ed i regolamenti delle strutture pubbliche in materia di agricoltura biologica sono i seguenti:

**a. IFOAM (Federazione internazionale dei movimenti di agricoltura biologica).**

L'IFOAM, creata nel 1972, raggruppa una serie di organizzazioni che operano, a livello mondiale, in materia di produzione, certificazione, ricerca, formazione e promozione dell'agricoltura biologica. I disciplinari, introdotti dalla federazione, *pur non essendo vincolanti*, costituiscono tuttavia un punto di riferimento internazionale di valore essenziale, poiché con le loro indicazioni offrono gli elementi di base per la costruzione di norme internazionali e nazionali in materia. Particolarmente importante è la definizione, fatta dall'IFOAM, circa i metodi di produzione e di trasformazione dei prodotti biologici.

Al fine di mantenere una situazione di continuità con la Commissione europea in materia di sviluppo del settore dell'agricoltura biologica, l'IFOAM ha istituito uno speciale gruppo regionale denominato "Unione europea".

**b. COMMISSIONE CODEX ALIMENTARIUS**

La Commissione del Codex alimentarius (Codice alimentare) è una speciale commissione di esperti mondiali stabilita nel quadro di uno specifico programma misto FAO-OMS (Food and Agriculture Organization – Organizzazione mondiale per la sanità) per le derrate alimentari, programma che ha lo scopo di garantire la sicurezza alimentare e la correttezza delle operazioni commerciali in questo settore. Nel giugno del 1999, la Commissione del Codex ha adottato le linee direttrici in materia di produzione, trasformazione, etichettatura e commercializzazione degli alimenti derivati dalla produzione biologica. Tali linee guida, oltre a fissare i principi della produzione biologica a livello di azienda agricola, di preparazione, immagazzinamento, trasporto, etichettatura e commercializzazione dei prodotti vegetali, hanno l'obiettivo di consentire agli Stati membri di elaborare la propria specifica normativa; una normativa che deve fondarsi sui principi internazionali del Codex, sia pur con i necessari adattamenti alle singole realtà nazionali.

**c. FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura)**

La FAO, dal 1999, oltre alle iniziative del Codex, ha adottato uno specifico programma di lavoro nel settore dell'agricoltura biologica che mira fondamentalmente a promuoverne la diffusione nei paesi in via di sviluppo.

Tab. 2 – Le principali differenze tra gli standards base 2002 dell'IFOAM, le guideline del Codex Alimentarius (1999/2001), la normativa europea 2092/91 in Agricoltura biologica.

Capitoli	IFOAM standards base (2002)	Codex Alimentarius guide linea (1999/2001)	Normativa Europea 2092/91
Funzioni degli standards	Lista di principi generali, criteri e standards base (a livello internazionale) sulla coltivazione e trasformazioni delle produzioni biologiche. Fornisce la certificazione di accredito agli Organismi di controllo.	Guide linea a livello internazionale per tutelare e informare i consumatori. Sulla base delle linee guida vengono elaborate norme e regolamenti in ogni singolo Stato. Non dà alcuna certificazione.	Regolamento che dà le norme di base per la produzione vegetale (2092/91) e animale (1804/99), per la lavorazione, l'importazione di prodotti organici, le procedure di ispezione, l'etichettatura e il mercato nell'Europa intera. Ha valore di legge.
Ambiti	Prodotti alimentari e non alimentari, incluso il settore della pesca, tessile, ecc.	Principalmente prodotti alimentari.	Prodotti alimentari e non alimentari.
Etichettatura	Autorizzata dopo due anni dalla conversione. > 95% "da agricoltura biologica" 70 % "da agricoltura biologica" deve essere specificato. < 70% dicitura "da agricoltura biologica" accanto ad ogni singolo ingrediente biologico della lista.	Dopo due anni dalla conversione. >95% "da agricoltura biologica" 70% ≥ 95% deve presentare la dicitura "da agricoltura biologica" accanto ad ogni singolo ingrediente biologico della lista. Permesso a livello nazionale.	Dopo due anni dalla conversione. >95% "da agricoltura biologica" 70% ≥ 95% deve presentare la dicitura "da agricoltura biologica" accanto ad ogni singolo ingrediente di origine biologica della lista degli ingredienti.
Fase di conversione	Per l'intera superficie aziendale o per unità: 1 anno prima del raccolto per le colture annuali; 18 mesi per le colture perenni.	Per l'intera superficie aziendale o per unità: minimo due anni prima del raccolto per le colture annuali; 3 anni per le colture perenni.	Per tutta la superficie aziendale o per unità: minimo due anni prima del raccolto; 3 anni per le colture perenni.
Fertilizzazione	Liste simili. E' ammesso l'uso di feci umane, ma non per i vegetali di consumo diretto.	Liste simili. E' ammesso l'uso di feci umane, ma non per i vegetali di consumo diretto.	Liste simili. Escluso l'uso di feci umane.
Controllo delle malattie, degli insetti e delle infestanti	Liste simili Uso di mezzi fisici e termici per il controllo delle infestanti.	Liste simili. Uso di mezzi fisici e termici per il controllo delle infestanti.	Liste simili. Uso di mezzi fisici e termici per il controllo delle infestanti.
OGM	Esclusi	Esclusi	Esclusi
Allevamento animale	Norme abbastanza dettagliate.	Norme di base.	Norme molto dettagliate, specialmente per il pollame.



---

### 3.2 Quadro normativo europeo

La norma base che disciplina il metodo di produzione biologica è il **Regolamento CEE 2092/91 del 24 giugno del 1991**.

Ad esso hanno fatto seguito altri regolamenti di modifica, attuazione e integrazione, il più rilevante dei quali ha inserito le produzioni zootecniche fra quelle biologiche: **Reg. CEE/1804/1999**.

Le principali norme a livello europeo sono:

- **Reg. CEE n. 94/92** del 14 gennaio 1992 che modifica le modalità d'importazione dai Paesi Terzi, previste dal Reg. CEE 2092/91, e in allegato contiene l'elenco dei Paesi terzi i cui prodotti possono essere commercializzati;
- **Reg. n. 1535 del 15/6/92** rimanda la normativa sulla zootecnia biologica a norme nazionali o a pratiche riconosciute a livello internazionale, in attesa di un regolamento specifico della CE;
- **Reg. CEE n. 3457/92** del 30 novembre 1992 che reca le modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importazioni nella Comunità per i prodotti provenienti dai Paesi terzi dal Reg. CEE 2092/91;
- **Reg. CEE n. 207/93** del 29 gennaio 1993 che definisce il contenuto dell'allegato VI del **Reg. CEE n. 2092/91** modificando le parti A e B dell'allegato riguardo gli additivi alimentari e agli ausiliari di fabbricazione e altri prodotti che possono essere utilizzati nella trasformazione di ingredienti di origine agricola ottenuti con metodi biologici;
- **Reg. CE n. 1804/1999** del 19 luglio 1999 che completa, per le produzioni animali, il **Reg. CEE n. 2092/91** relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- **Reg. CE n. 1788/2001** del 7 settembre 2001 che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti dai Paesi terzi ai sensi dell'art. 11 del Reg. CEE 2092/91;
- **Reg. CE n. 223** del 5 febbraio 2003 concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologica per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi che modificano in parte il Reg. CEE n. 2092/91;
- **Raccomandazione della Commissione UE** del 23 luglio 2003 [notificata con il numero C(2003)2642] recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. Tale raccomandazione è richiamata dal D.L. approvato in data 11/11/2004 dal Consiglio dei Ministri del Governo italiano, in materia di coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

- 
- **Raccomandazione della Commissione UE n.2003/556/CE** del 23 luglio 2003 recante orientamenti e strategie nazionali sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. Tale raccomandazione è richiamata dal D.L. approvato in data 11/11/2004 dal Consiglio dei Ministri del Governo italiano, in materia di coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche.
  - **Reg. CEE n. 746/2004** del Consiglio del 24 febbraio 2004 che modifica il Reg. CEE n.2092/91 riguardo le indicazioni riportate nell'etichettatura e il rafforzamento del sistema di controllo esteso anche ai prodotti importati dai paesi terzi.
  - **Reg. CE n. 746/2004** del 22 aprile 2004 che apporta determinate modifiche di ordine tecnico ad alcuni regolamenti della Commissione relativi al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e sulle derrate alimentari per poter realizzare gli adattamenti necessari all'adesione della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione Europea.

### **Il Regolamento CEE 2092/91: disposizioni dell'articolato e principali modifiche successive.**

Il regolamento n. 2092/91 è composto di 16 articoli e 8 allegati i quali dispongono: in primo luogo, le norme in materia di metodo di produzione al fine di tutelare la produzione biologica e garantire una concorrenza leale tra i produttori che si avvalgono di tale metodo; in secondo luogo le norme che stabiliscono i principi minimi da rispettare e applicare, per la tutela del consumatore, affinché i prodotti agricoli possano essere definiti come biologici. Infine, per i medesimi scopi, la normativa comunitaria prevede anche le modalità per l'esercizio del controllo su tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei prodotti biologici.

**L'art. 1** definisce il **campo di applicazione** ed in particolare riguarda: a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati, anche gli animali e i prodotti animali non trasformati; b) i prodotti vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana, c) i mangimi, mangimi composti per animali e le materie prime per i mangimi, a cui possono applicarsi per ora le disposizioni nazionali o le norme private, dagli Stati membri riconosciute o accettate.

**L'art. 2** dispone che un prodotto deve recare le indicazioni concernenti il **metodo di produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali.**

**L'art. 3** specifica che il campo di applicazione del regolamento in esame riguarda tutto il diritto comunitario in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali.

**L'art. 4** chiarisce il significato e la portata di alcuni termini e definizioni in esso contenute, relative a: etichettatura, produzione, preparazione, commercializzazione, de-

---

tergenti, elenco degli ingredienti, produzioni animali, prodotti fitosanitari, OGM, derivato da OGM, medicinali omeopatici veterinari, mangimi, materie prime per mangimi, additivi.

L'art. 5 detta le norme relative all'**etichettatura**, stabilendo le condizioni, distinte per i differenti tipi di prodotti biologici, affinché si possa far riferimento al metodo di produzione biologica.

Gli **articoli 6, 6-bis, e 7** indicano le norme relative ai **metodi di produzione** consentiti. In particolare: l'utilizzo di sementi biologiche, il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati (allegato I), vengono indicati i prodotti da utilizzare per la concimazione e l'ammendamento, i prodotti fitosanitari, le materie prime per i mangimi convenzionali e le sostanze impiegate nell'alimentazione animale, i prodotti per la pulizia e la disinfestazione dei locali di stabulazione e degli impianti (allegato II).

L'**art. 8** riguarda gli operatori che producono, preparano o importano da un Paese terzo i prodotti biologici, disponendo l'obbligo della **notifica** di tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività è esercitata.

L'**art. 9** indica le norme per l'esercizio delle **attività di controllo**. Innanzi tutto dispone che tutti gli operatori sono soggetti alle **misure di controllo** da parte di una o più autorità designate e/o da organismi privati riconosciuti. Per l'attuazione del sistema di controllo, affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi. Il riconoscimento degli **Organismi di controllo** privati è sottoposto alle condizioni dettate dal medesimo art. 9 paragrafo 5 che individua gli elementi che devono essere presi in considerazione al riguardo. L'Autorità di controllo e gli Organismi di controllo riconosciuti (**art. 9 paragrafo 7**) devono applicare le misure di controllo (di cui allegato III) e comunicare i dati acquisiti al responsabile dell'azienda e alle autorità competenti. Qualora le Autorità di controllo e gli Organismi privati (**art. 9 paragrafo 9**) accertino un'irregolarità nelle disposizioni dell'art. 6 e dell'allegato III sulla produzione biologica, possono far sopprimere l'intera partita e l'intera produzione interessata dall'irregolarità; qualora venga accertata un'infrazione manifesta, aventi effetti prolungati, possono ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologica per un periodo da convenire con l'autorità competente dello Stato membro. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i Paesi membri devono garantire che gli Organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare, oltre i requisiti indicati dalla normativa stessa, anche quelli della norma EM 4501 1 (ISO 65) la quale definisce le condizioni che gli Organismi di certificazione devono rispettare per garantire la validità e la credibilità delle certificazioni stesse. Riguardo alle **produzioni di carni animali**, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che i controlli interessino tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento e eventuali altre preparazioni, fino alla vendita al consumatore, onde garantire, per quanto tecnicamente possibile, la rintracciabilità dei prodotti animali durante tutto il ciclo di produzione, trasformazione e ogni altra eventuale preparazione, dall'unità di produzione degli animali fino all'unità di condizionamento e/o etichettatura.

---

L'art. 10 definisce le indicazioni che debbono essere apposte sulle **etichette dei prodotti**, i quali devono risultare conformi ai requisiti all'art. 5. L'etichetta deve recare il nome e la ragione sociale del produttore, preparatore o venditore, nonché il nome o il numero di codice dell'autorità di controllo. Inoltre viene disposto che nell'etichettatura e nella pubblicità non possono essere contenute affermazioni che suggeriscano all'acquirente che il prodotto biologico costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore. L'Autorità e gli Organismi di controllo, nel caso in cui sia accertata un'irregolarità, possono far sopprimere l'indicazione per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità. Qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente un effetto prolungato, gli Organismi di controllo possono ritirare all'operatore il diritto di usare l'indicazione di Agricoltura biologica (allegato V) per un periodo di tempo da convenirsi con l'autorità competente. Qualora uno Stato membro constati che un prodotto proveniente da un altro Stato membro presenti irregolarità o infrazioni alla disciplina comunitaria in materia di produzione biologica, esso può informare sia lo Stato membro di provenienza del prodotto, che ha nominato l'Autorità o riconosciuto l'Organismo di controllo, sia la Commissione europea (**art. 10-bis**).

Le norme riguardanti l'**importazione dei prodotti biologici da Paesi Terzi** sono disciplinate dall'art. 11 e dai successivi regolamenti CEE (**Reg. CEE n. 3457/92; Reg. CEE n. 94/95; Reg. CEE n. 520/95; Reg. CEE n. 349/2001**).

L'art. 12 assicura la **libera circolazione dei prodotti biologici nella Comunità europea** purché siano conformi alle disposizioni del regolamento. Tuttavia, per quanto riguarda le produzioni animali, gli Stati membri possono applicare norme più rigorose per gli animali e per i prodotti animali provenienti dal loro territorio, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario e non vietino né limitino la commercializzazione di altri animali e prodotti animali. Tali disposizioni sono volte a garantire una maggiore tutela del consumatore in un settore provato da episodi che ne hanno compromesso la fiducia in ambito europeo (caso BSE).

Infine, negli articoli conclusivi del testo, sono indicate le **disposizioni amministrative** e la loro applicazione. In particolare si precisa che:

- a) nella gestione della presente normativa la Commissione è assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri;
- b) gli Stati membri sono tenuti ad informare ogni anno la Commissione, anteriormente alla data del 1° luglio, delle misure prese, durante l'anno precedente, ai fini dell'attuazione del regolamento. Essi sono tenuti a trasmettere in particolare: l'elenco degli operatori che entro il 31/12 dell'anno precedente hanno notificato la loro attività e si sono assoggettati ad un regime di controllo; una relazione concernente la supervisione esercitata sugli Organismi di controllo riconosciuti;
- c) inoltre, gli Stati membri sono tenuti a comunicare ogni anno alla Commissione, entro il 31 marzo, l'elenco degli Organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre

---

dell'anno precedente, la loro struttura giuridica e funzionale, il loro piano tipo di controllo, il loro sistema di sanzioni ed eventualmente il loro marchio;

d) infine, si dispone che la Commissione provveda ogni anno a pubblicare nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli elenchi degli Organismi riconosciuti che le sono stati comunicati entro il termine previsto.

### **3.3 Quadro normativo degli Stati extra-europei.**

L'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein hanno applicato, nel quadro dello Spazio economico europeo, delle legislazioni coerenti a quella comunitaria. Essi partecipano, in qualità di osservatori, ai lavori di attuazione, in sede di Commissione europea. Inoltre, i paesi dell'allargamento, che nel 2004 sono diventati membri dell'Unione europea, (come diversi altri Paesi che hanno in essere il processo di adesione), già da tempo avevano avviato un processo di adozione delle disposizioni in materia di agricoltura biologica, al fine di conseguire un sostanziale allineamento del loro sistema produttivo a quello comunitario.

Anche altri paesi, tra cui l'Argentina, l'Australia, il Canada, gli Stati Uniti, Israele, il Giappone e la Svizzera hanno già adottato, o stanno per adottare una propria legislazione specifica in materia di agricoltura biologica.

### **3.4 Quadro normativo italiano**

La disciplina attualmente in vigore in Italia, riguardo alle produzioni con il metodo biologico, si basa principalmente sul Regolamento **CEE n. 2092/91** e sui successivi regolamenti comunitari che hanno introdotto importanti modifiche, attuazioni e integrazioni. Le principali leggi italiane, i regolamenti attuativi e le circolari ministeriali sono rivolte sostanzialmente all'obiettivo di rendere attuabile la normativa europea nel nostro Paese. In genere nella produzione legislativa e regolamentare italiana sono apportate delle scarse modifiche alle disposizioni comunitarie.

#### *3.4.1 Il Decreto Legge per la coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche*

Va comunque tenuto presente che la legislazione italiana in materia è entrata in una fase evolutiva in cui si sta costruendo, per gradi, un quadro normativo adeguato che vede una distribuzione di compiti e di responsabilità ben distribuita tra gli organi dello Stato, le Regioni e gli Enti locali ed una partecipazione attiva delle principali categorie ed associazioni di settore.

Un riferimento essenziale, sia per l'inquadramento generale della materia, sia per gli

---

ulteriori orientamenti normativi che prefigura, è costituito dal Decreto Legislativo, recante "Disposizioni urgenti per la coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche" approvato dal Consiglio dei Ministri l'11/11/2004.

Nel decreto si definisce il "quadro normativo minimo" per la coesistenza fra i tre tipi di colture suddette. In Particolare si riconferma e si accoglie pienamente la definizione di coltura biologica (art.1 comma 2/b) individuato nel fondamentale Regolamento CEE n. 2092/91 adottato dal Consiglio del giugno del 1991. In effetti il Governo italiano definisce come colture biologiche quelle "coltivazioni che adottano metodi di produzione" di cui al citato Regolamento comunitario.

Il Decreto legislativo per la coesistenza definisce, inoltre, sia i termini della salvaguardia del principio di coesistenza fra le tre diverse tipologie di coltivazione (introducendo, in particolare, il principio della separatezza delle diverse filiere di produzione), sia le modalità della sua applicazione preannunciando, a questo riguardo, la presentazione di un ulteriore, specifico decreto.

Nella fase applicativa, relativa all'applicazione delle misure di coesistenza, come, pure nella predisposizione dei relativi piani, s'individua un ruolo molto importante delle Regioni, degli Enti locali, delle Associazioni ed Organismi "portatori di interesse in materia". A questo riguardo, in particolare, si stabilisce la data del 31/12/2005 per l'adozione dei suddetti piani di coesistenza.

Nel Decreto, inoltre, si definiscono le responsabilità relative agli eventuali danni, diretti ed indiretti, che siano causati dagli imprenditori agricoli per l'inosservanza delle misure dei piani di coesistenza, ed, inoltre, il sistema delle sanzioni, che non sono di tipo penale, ma di tipo amministrativo pecuniario.

Il decreto dispone infine la istituzione di un apposito "Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche", da istituirsi presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con compiti di valutazione, monitoraggio ed informazione sulla coesistenza. A tale riguardo è preannunciata la presentazione di un apposito decreto che dovrà riguardare l'organizzazione e le modalità di funzionamento del suddetto Comitato.

### *3.4.2 Il sistema di controllo nazionale*

Prima del decreto sulla coesistenza, precedentemente citato, il maggior impegno del legislatore e degli organi esecutivi italiani sono stati orientati, in modo prevalente, alla organizzazione ed al buon funzionamento del sistema di controllo.

Le principali norme che regolano il sistema del controllo nazionale sono il **D.Lgs. n. 220/1995** che ha dato attuazione agli art. 8 e 9 del regolamento comunitario il quale disciplina il sistema di controllo e di certificazione delle produzioni agricole biologiche (modificato poi in maniera significativa con la pubblicazione del **Reg. CE n. 2491/01**), e il decreto **DPR 290/01** che ha esteso il sistema di controllo alle produzioni animali e ai loro derivati.

---

Il **D.Lgs. n. 220/1995** ha l'obiettivo di costruire un sistema di equilibri in grado di garantire e regolare da un lato la corretta competizione tra le aziende produttrici e dall'altro di assicurare una efficace tutela del consumatore dei prodotti biologici.

La normativa italiana ha previsto e organizzato il seguente sistema in materia di controllo e relative competenze. Tale sistema prevede:

- Il **Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è l'unica autorità responsabile** a livello nazionale dell'attività di controllo (art. 1-3). Esso esercita inoltre tutte le funzioni di coordinamento delle attività amministrative, di coordinamento delle attività tecnico scientifiche, delle attività concernenti l'applicazione della normativa CEE sull'agricoltura biologica.
- Al fine del miglior svolgimento dei propri compiti il Ministero provvede alla costituzione del **Comitato di valutazione degli Organismi di controllo** che è competente ad esprimere dei pareri sui provvedimenti d'autorizzazione degli Organismi privati di controllo, nonché sulla revoca degli stessi. Il Comitato è formato da nove componenti, nominati con decreto del Ministro, di cui tre scelti tra funzionari del Ministero, tre funzionari designati rispettivamente dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Sanità, del Commercio con l'estero, tre designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome (art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418). Il Presidente e il segretario devono essere in ogni caso nominati dal MiPAF.
- Gli **Organismi che intendono svolgere la funzione di controllo** sulle attività di produzione biologica, sono tenuti a presentare specifica domanda al MiPAF. L'autorizzazione è concessa, con decreto del Ministro, previo accertamento della regolarità della domanda e della verifica del possesso dei requisiti previsti dal Reg. CEE n. 2092/91 e successive modificazioni e integrazioni. Gli Organismi di controllo autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale. Essi sono sottoposti a vigilanza degli organismi competenti.
- La **vigilanza sugli Organismi di controllo** (art. 4) autorizzati è esercitata dal MiPAF e dalle Regioni e Province autonome per gli organismi che ricadono nel territorio di propria competenza. Qualora, in seguito a verifiche, le Regioni constatino il venir meno dei requisiti necessari, le Regioni stesse possono chiedere la revoca dell'autorizzazione, che può per altro riguardare anche una sola parte delle strutture.
- Il **controllo**, che gli Organismi autorizzati effettuano sugli operatori (art. 5), si esercita sulla base di **un piano tipo** che è predisposto annualmente dall'organismo stesso. Tale piano deve essere presentato entro il 30 novembre di ciascun anno per l'attività relativa all'anno successivo, alle Regioni, alle Province autonome e al MiPAF, i quali possono formulare rilievi ed osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. L'Organismo di controllo deve svolgere la propria attività secondo il piano predisposto e tenendo conto delle eventuali modifiche apportate su richiesta del Ministero.



- 
- Gli operatori che producono o preparano i prodotti biologici (art. 6) sono tenuti a dare **notifica** dell'inizio delle attività alle Regioni e alle Province autonome nel cui territorio è ubicata l'azienda, utilizzando i modelli predisposti, mentre nel caso d'importazione la notifica di tale attività deve essere inviata al MiPAF. In entrambi i casi copia della notifica deve essere trasmessa all'organismo di controllo autorizzato a cui l'operatore fa riferimento. Nel caso d'importazioni relative a prodotti provenienti da Paesi terzi non in regime di equivalenza, gli operatori sono tenuti ad inviare al MiPAF la notifica al fine dell'esame delle condizioni di idoneità e del rilascio della relativa autorizzazione.
  - Le Regioni e le Province autonome (art. 8) istituiscono gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica che dovranno essere comunicati entro il 31/03 di ogni anno al MiPAF. Con **decreto ministeriale del 4/08/2000** (Gazzetta Ufficiale 211 del 9/9/2000) sono state apportate alcune modifiche per quanto concerne la presentazione della **notifica** e la tenuta dell'**elenco** delle aziende biologiche, con particolare riferimento alle categorie che non sono più classificate come produttori, preparatori, raccoglitori di prodotti spontanei, ma come produttori, preparatori e importatori.
  - In base al regolamento in esame gli Organismi di controllo devono essere conformi alle norme EN 45011. Il **SINCERT** è il **Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione**, legalmente riconosciuto dallo Stato Italiano con Decreto Ministeriale del 16 Giugno 1995. Esso fornisce l'accREDITamento agli Organismi di controllo per la certificazione del prodotto.
  - Tutti gli elenchi previsti: gli elenchi regionali degli operatori dell'agricoltura biologica, l'elenco nazionale e l'elenco degli organismi di controllo autorizzati, sono pubblici.

### 3.4.3 Elenco degli Organismi di controllo autorizzati sul territorio nazionale

Gli Organismi di controllo sono tenuti a svolgere il controllo sulle attività della produzione agricola, della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del **D.Lgs. n. 220** del 17 marzo 1995. L'elenco degli Organismi di controllo autorizzati sul territorio nazionale indicato dal MiPAF è riportato nella tabella che segue. L'elenco è aggiornato al 20 agosto 2004 (data dell'ultimo riconoscimento registrato nella Gazzetta Ufficiale).



Tab. 3 - Organismi di controllo autorizzati sul territorio nazionale.  
(Autorizzazioni concesse in base al D.Lgs n.220 del 17/3/1995)

Denominazione	Codice Comunitario	Indirizzo
Suolo & Salute S.r.l.	IT-ASS	via Paolo Borsellino, 12/B 61032 Fano (Pu) Tel. E fax 0721 860543 E-mail <a href="mailto:info@suoloesalute.it">info@suoloesalute.it</a> sito Internet <a href="http://www.suoloesalute.it/">http://www.suoloesalute.it/</a>
Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale – ICEA	IT-ICA	Strada Maggiore, 29 40125 – Bologna Tel. 051/272986 Fax 051/232011 E-mail <a href="mailto:icea@icea.info">icea@icea.info</a>
Istituto Mediterraneo di Certificazione – IMC	IT-IMC	Via C. Pisacane 53 60019 – Senigallia (An) Tel. 071-7928725/7930179 Fax 071-7910043 E-mail <a href="mailto:imcert@imcert.it">imcert@imcert.it</a> sito Internet <a href="http://www.imcert.it/">http://www.imcert.it/</a>
Bioagricert	IT-BAC	Via dei Macabraccia, 8 40133 Casalecchio Di Reno (Bo) Tel. 051-562158 Fax. 051-564294 E-mail <a href="mailto:info@bioagricert.org">info@bioagricert.org</a> sito Internet <a href="http://www.bioagricert.org/">http://www.bioagricert.org/</a>
Consorzio Controllo Prodotti Biologici – CCPB	IT-CPB	Via Jacopo Barozzi 8 40126 – Bologna Tel. 051-254688-6089811 Fax 051-254842 E-mail <a href="mailto:ccpb@ccpb.it">ccpb@ccpb.it</a> sito internet <a href="http://www.ccpb.it/">http://www.ccpb.it/</a>
CODEX S.r.l.	IT-CDX	Via Duca degli Abruzzi, 41 95048 Scordia (Ct) Tel. 095-650634/716 Fax. 095-650356 E-mail <a href="mailto:codex@codexsrl.it">codex@codexsrl.it</a> sito internet <a href="http://www.codexsrl.it/">http://www.codexsrl.it/</a>
Q.C. & I. International Services	IT-QCI	Villa Parigini Località Basciano 55035 Monteriggioni (Si) Tel. 0577/327234 Fax. 0577/329907 E-mail <a href="mailto:lettera@qci.it">lettera@qci.it</a> sito Internet <a href="http://www.qci.it/">http://www.qci.it/</a>
Ecocert Italia	IT-ECO	Corso Delle Province 60 95127 – Catania Tel. 095/442746 – 433071 Fax 095/-505094 E-mail <a href="mailto:info.ecocert@ecocertitalia.it">info.ecocert@ecocertitalia.it</a> sito Internet <a href="http://www.ecocertitalia.it/">http://www.ecocertitalia.it/</a>

segue

segue: Tab. 3 - Organismi di controllo autorizzati sul territorio nazionale.  
(Autorizzazioni concesse in base al D.Lgs n.220 del 17/3/1995)

Denominazione	Codice Comunitario	Indirizzo
BIOS	IT-BSI	Via M. Grappa 37 36063 Marostica (Vi) Tel. 0424/471125 Fax: 0424/476947 E-mail <a href="mailto:info@certbios.it">info@certbios.it</a> sito Internet <a href="http://www.certbios.it/">http://www.certbios.it/</a>
Eco System International Certificazioni S.r.l.	IT-ECS	Via Monte San Michele 49 73100 Lecce Tel. E Fax 0832-311589 E-mail <a href="mailto:info@ecosystem-srl.com">info@ecosystem-srl.com</a> sito Internet <a href="http://www.ecosystem-srl.com">www.ecosystem-srl.com</a>
BIOZOO – S.r.l.	IT-BZO	Via Chironi 9 07100 Sassari Tel. E Fax : 079-276537
ICS – Control System Insurance srl	IT-ICS	Viale Ombrone,3 58100 Grosseto Tel. 0564-417987 Fax 0564-410465 E-mail <a href="mailto:bioics@yahoo.it">bioics@yahoo.it</a>
ABC Fratelli Bartolomeo s.s.	IT-ABC	Via A. Cirillo, 21 70020 Toritto (BA) Tel e Fax 080-3839578 E-mail <a href="mailto:abc.italia@libero.it">abc.italia@libero.it</a>
BIOZERT – zertifizierung ökologisch erzeugter produkte <i>autorizzati ad operare nella sola Provincia Autonoma di Bolzano</i>	IT-BZT	Auf dem Kreuz 58 D-86512 – UGSBURG Tel. +49(0)821.3467650 Fax +49(0)821.3467655 E-mail <a href="mailto:bayern@biozert.de">bayern@biozert.de</a> sito Internet <a href="http://www.biozert.de/">http://www.biozert.de/</a>
INAC – International Nutrition and Agriculture Certification <i>autorizzati ad operare nella sola Provincia Autonoma di Bolzano</i>	IT-INC	Rudolf-Herzog-Weg 32 D-37213 WITZENHAUSEN Tel. +49(0)5542.911400 Fax +49(0)5542.911401 E-mail <a href="mailto:inac@inac-certification.com">inac@inac-certification.com</a> sito Internet <a href="http://www.inac-certification.com/">http://www.inac-certification.com/</a>
IMO – Institut für marktökologie <i>autorizzati ad operare nella sola Provincia Autonoma di Bolzano</i>	IT-IMO	Paradiesstrasse 13 D-78462 KONSTANZ Tel. +49(0)7531.915273 Fax +49(0)7531.915274 E-mail <a href="mailto:office@imo.ch">office@imo.ch</a> sito Internet <a href="http://www.imo.ch/">http://www.imo.ch/</a>
QC&I – Gesellschaft für kontrolle und zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen GMBH <i>autorizzati ad operare nella sola Provincia Autonoma di Bolzano</i>	IT-QCI	Gleuelerstrasse 286 D-50935-KÖLN Tel. +49(0) 221 943 92-09 Fax +49(0) 221 943 11 sito Internet <a href="http://www.qci.de/">http://www.qci.de/</a>

segue

---

segue: Tab. 3 - Organismi di controllo autorizzati sul territorio nazionale.  
(Autorizzazioni concesse in base al D.Lgs n.220 del 17/3/1995)

Denominazione	Codice Comunitario	Indirizzo
"SIDEL S.p.A."	IT-SDL	via Larga n. 34/2 40138 Bologna Tel 0516026611 Fax 0516012227 E-mail: <a href="mailto:sidel@sidelitalia.it">sidel@sidelitalia.it</a> Sito Internet: <a href="http://www.sidelitalia.it/">http://www.sidelitalia.it/</a>
"ANCCP s.r.l."	IT-ANC	via Rombon n. 11 20134 Milano Tel. 022104071 Fax 02210407218 E-mail: <a href="mailto:anccp@anccp.it">anccp@anccp.it</a> Sito internet: <a href="http://www.anccp.it/">http://www.anccp.it/</a>
"Certiquality – Istituto di certificazione della qualità"	IT-CTQ	via Gaetano Giardino,4 20123 Milano tel: 028069171 Fax: 02869681 E-mail: <a href="mailto:certiquality@certiquality.it">certiquality@certiquality.it</a> Sito internet: <a href="http://www.certiquality.it">www.certiquality.it</a>

Fonte: MiPAF (aggiornamento APAT)



Fig 1 – Alcuni marchi degli organismi di controllo autorizzati reperiti nei corrispondenti siti

---

### 3.4.4 Procedura di ammissione al sistema di controllo per i produttori

Il produttore che intende convertire un'azienda o parte della produzione aziendale ai metodi di produzione biologica deve:

- Scegliere e indicare uno dei 19 organismi di controllo ufficialmente riconosciuti dal MiPAF.
- Inviare la notifica della attività di produzione con metodo biologico alla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio ricade l'azienda. La notifica deve essere compilata su appositi moduli. Copia della notifica deve essere inviata anche all'Organismo di controllo prescelto.
- Applicare, dal momento della notifica, le norme di produzione previste dalla legge sulle superfici agricole, sugli allevamenti e sugli stabilimenti notificati.
- Attenersi alle procedure dei controlli e tenere la documentazione prevista.

Al momento in cui l'azienda viene iscritta nel registro di controllo, il titolare è tenuto a presentare entro 30 giorni:

- Il modulo P.A.P. (Programma Annuale di Produzione), predisposto dall'Autorità competente e reperibile anche presso l'organismo di controllo, che deve essere compilato dal titolare in caso di aziende agricole e/o zootecniche/apistiche (produzione).
- Il modulo P.A.L. (Programma Annuale di Lavorazione), predisposto dall'Autorità competente e reperibile anch'esso presso l'organismo di controllo, il quale deve essere compilato dal titolare in caso di aziende di condizionamento/trasformazione (trasformazione).

I moduli devono essere redatti in duplice copia, di cui una deve essere inviata in originale all'organismo di controllo prescelto entro 30 giorni dall'ammissione dell'azienda al regime di controllo. Il modulo deve essere ripresentato ogni anno entro il 31 gennaio; nel caso in cui fossero apportate delle variazioni al programma stabilito (PAL-PAP), il modulo deve essere ripresentato entro 15 giorni dall'avvio di tali variazioni. Una copia deve essere comunque sempre conservata dall'agricoltore.

La notifica dell'inizio dell'attività di importazione dei prodotti biologici, invece, deve essere inviata al Ministero delle politiche agricole e, sempre al Ministero, deve avvenire l'iscrizione nella terza sezione degli importatori. Nella figura successiva (fig.n.3) si schematizza la Procedura di ammissione al sistema di controllo, evidenziando le competenze dei diversi organismi con differenti colori: **organismi di controllo (nero), operatori (arancione), regioni e province autonome (azzurro)**.




Fig. 2 - Schema della procedura di ammissione al sistema di controllo. (Fonte: "La guida al metodo di produzione biologico"- Assobiotoscana)

---

### 3.4.5 Mantenimento della qualifica di operatore controllato.

Gli operatori biologici sottoposti al controllo hanno i seguenti obblighi:

- rispettare i termini contrattuali stipulati con l'organismo di controllo;
- rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica;
- rendersi reperibile per le visite ispettive;
- garantire al personale addetto alle ispezioni il libero accesso alle superfici dichiarate, ai locali, alla contabilità aziendale;
- mettere il personale addetto alle ispezioni in condizioni di svolgere le analisi ritenute necessarie su prodotti, materie prime e ingredienti di origine agricola o meno;
- conservare e mantenere in buon ordine la documentazione aziendale (contabilità di magazzino e contabilità finanziaria) allo scopo di permettere all'organismo o all'autorità di controllo di identificare la natura e la quantità delle materie prime, dei prodotti venduti e di tutti i materiali acquistati, nonché l'elenco dei fornitori e dei destinatari della merce;
- aggiornare il registro di carico e scarico delle etichette numerate;
- inviare all'organismo di controllo, ogni anno ed entro il 30 dicembre, il P.A.P. o P.A.L., relativo all'anno successivo;
- inviare le Notifiche dei P.A.P./P.A.L. entro 30 giorni dalla loro iscrizione al Registro di controllo e nel caso di variazione di tali Piani, la relativa comunicazione deve avvenire entro i 15 giorni.

### 3.4.6 La conversione dal metodo di produzione convenzionale al metodo biologico.

Un'azienda, che intende passare dal metodo di produzione convenzionale a quello biologico, e quindi avvalersi del relativo marchio, deve far intercorrere un certo periodo di transizione da una situazione all'altra, che è definito "**periodo di conversione**", secondo il Reg. CEE 2092/91.

La **fase di conversione** ha la durata di due anni, prima della semina, per le colture erbacee, e di tre anni, prima del raccolto, per le colture arboree. Questo periodo può essere prolungato o abbreviato dall'organismo di controllo, sulla base della adeguatezza o meno delle condizioni, oggettivamente rilevate e comprovate dalla documentazione, in cui si trova l'azienda. In ogni caso il periodo minimo non può essere inferiore ad un anno, o, meglio, inferiore alla chiusura del ciclo colturale successivo alla presentazione della notifica.

Il periodo di conversione decorre non prima della data in cui il produttore ha notificato la propria attività e sottoposto la propria azienda al regime di controllo. Tuttavia l'autorità o l'Organismo di controllo può decidere d'intesa, con l'autorità competente, di riconoscere retroattivamente, come facenti parte del periodo di conversione, gli eventuali periodi anteriori durante i quali:

- 
- gli appezzamenti rientravano nei programmi sul sostegno allo sviluppo rurale del FAEOG (Reg. CEE n. 2078/92 del 30/6/1992 o del capo VI del Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio del 1999);
  - gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale oppure non trattate con alcun prodotto che non risulti compreso nell'allegato II parti A e B.

In alcuni casi, l'Autorità o l'Organismo di controllo può decidere, d'intesa con l'Autorità competente, di prolungare il periodo di conversione, tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti.

Il prolungamento del periodo di conversione può riguardare i seguenti casi:

- a) appezzamenti coltivati, precedentemente la data di inizio conversione, in maniera intensiva in relazione alle condizioni agronomiche ed ambientali dell'azienda (es. bassa fertilità del terreno).
- b) utilizzo, deliberato e non, di prodotti non conformi in un appezzamento condotto con metodo biologico;
- c) mancata attuazione delle azioni correttive tendenti al miglioramento/adequamento delle condizioni agronomiche del terreno prescritte dall'organismo di controllo.

Il periodo di conversione ha lo scopo di "bonificare" l'azienda per ristabilire la complessità dell'agro-ecosistema al fine di creare le condizioni per praticare correttamente e convenientemente il metodo di produzione biologico.

Il processo di conversione può essere realizzato anche non contemporaneamente su tutta la superficie aziendale. In tal caso sono vietate le produzioni parallele (presenza della stessa varietà in coltivazione sia biologica, sia convenzionale) ad eccezione delle colture perenni, qualora siano soddisfatte precise condizioni.

In caso di aziende zootecnica, l'allegato I, parte B del Reg. CEE n.2092/91, recepito dallo Stato italiano, fissa una serie di norme relative al **periodo di conversione per il bestiame** non biologico presente all'interno dell'unità di produzione.

I prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se gli animali sono stati allevati secondo i principi della zootecnia biologica per un periodo di almeno:

- 12 mesi per gli equini ed i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) destinati alla produzione di carne; in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;
- 6 mesi per i piccoli ruminanti ed i suini;
- 6 mesi per gli animali da latte;
- 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;
- 6 settimane per le ovaiole.



---

I vitelli e i piccoli ruminanti, che sono destinati alla produzione di carne, nel caso in cui si debba costituire il patrimonio zootecnico, possono essere venduti con la denominazione biologica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2003, purché:

- provengano da un allevamento estensivo;
- siano stati allevati nell'unità biologica fino al momento della vendita o della macellazione per un periodo minimo di 6 mesi per i vitelli e di 3 mesi per i piccoli ruminanti;
- siano stati allevati secondo il metodo biologico subito dopo lo svezzamento o comunque: entro i primi 6 mesi per i vitelli, mentre per le pecore e le capre subito dopo lo svezzamento, ma non oltre i 45 giorni.

Il periodo di conversione viene ridotto a 24 mesi in caso di **conversione simultanea dell'intera unità di produzione**, ciò con riguardo ai pascoli e/o alle aree utilizzate per la produzione di foraggio e animali, fatte salve le seguenti condizioni:

- a) la deroga si applica soltanto agli animali esistenti e alla loro progenie e, nel contempo, anche all'area che sia stata utilizzata per foraggio/pascolo prima dell'inizio della conversione;
- b) gli animali sono nutriti principalmente con prodotti (biologici) dell'unità di produzione.

### 3.4.7 Procedura di certificazione

L'azienda in regime di controllo ha facoltà di richiedere, inoltrando all'organismo di controllo l'apposita modulistica, l'emissione dei seguenti tipi di certificati :

- **certificato di azienda controllata**
- **certificato del prodotto**
- **autorizzazione alla stampa delle etichette**

L'Organismo di controllo, dopo aver esaminato il fascicolo aziendale per verificare la completezza e la conformità della documentazione, può ritenere opportuna un'integrazione della documentazione e/o una visita ispettiva all'azienda per il prelievo di campioni da inviare al laboratorio di analisi. In seguito al buon esito delle indagini e della documentazione, l'organismo di controllo può rilasciare:

- la **certificazione di azienda controllata** che dimostra ai clienti l'effettivo inserimento nel sistema di controllo previsto dal Reg. CEE 2092/91. Il certificato di azienda controllata ha validità di 12 mesi.
- il **certificato del prodotto** può essere richiesto per "commodities" o semilavorati. Generalmente si riferisce a precisi lotti/partite di prodotto, provenienti dall'attività agricola o di trasformazione, che sono coinvolti in una transazione fra l'operatore controllato e l'acquirente/cliente, pertanto la validità del certificato è specifica per i

---

prodotti in esso riportati. L'organismo di controllo emette il certificato di prodotto, su richiesta dell'operatore, in duplice copia, di cui una destinata all'operatore controllato ed una al destinatario/acquirente della merce.

- **L'autorizzazione alla stampa delle etichette**, da utilizzare per il prodotto confezionato, che fa riferimento ad un numero finito di etichette e possiede una validità di 12 mesi. L'autorizzazione, pertanto, deve essere rinnovata annualmente prima dello scadere del termine. L'organismo di controllo emette l'autorizzazione alla stampa, su una richiesta dell'operatore, che sia corredata, in allegato, del bozzetto dell'etichetta.

### *3.4.8 Etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari*

Sulle etichette devono essere indicate tutte le diciture previste dalla legislazione generale (Reg. CEE 2092/91) sui prodotti alimentari; soprattutto deve essere messo in evidenza che si tratta di un prodotto ottenuto da un metodo di produzione biologico (non è ammesso il termine generico di "prodotto biologico"). Inoltre, come già sopra riferito, non devono essere utilizzate diciture che inducano il consumatore a ritenere che il prodotto ottenuto da agricoltura biologica abbia qualità organolettiche, nutritive o sanitarie superiori ai prodotti ottenuti col metodo dell'agricoltura convenzionale. La figura n. 3 fornisce un esempio di etichetta per un prodotto ottenuto da agricoltura biologica.

Sull'etichetta, per indicare il metodo di produzione utilizzato, dovranno comparire le seguenti diciture:

#### **"Da agricoltura biologica"**

Sono prodotti in cui gli ingredienti di origine agricola sono:

- per almeno il 95% ottenuti con metodo biologico;
- per l'eventuale 5% residuo, costituiti da prodotti compresi nella lista positiva dell'allegato VI parte C del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni (noci di cocco, datteri, ananas, mango ecc.);
- anche gli ingredienti di origine non agricola e gli ausiliari di fabbricazione (sale, alcool, agenti lievitanti, lecitine, ecc.) devono essere compresi nelle liste positive (parte A e B del medesimo allegato).

#### **"Prodotto biologico al 70%"**

La percentuale di ingredienti di origine agricola biologica deve essere almeno del 70% e per il residuo 30% vale il criterio dell'inclusione delle liste positive.

Per questi prodotti non è ammesso il riferimento al metodo biologico nella denominazione di vendita, ma solo nell'elenco degli ingredienti, con chiaro riferimento a quelli

---

di origine biologica, aggiungendo la dicitura obbligatoria : “x % degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto da agricoltura biologica”.

### **“Prodotto in conversione”**

La dicitura “prodotto in conversione all’agricoltura biologica” è utilizzabile solo per prodotti costituiti da un solo ingrediente di origine agricola raccolto dopo un periodo di conversione di almeno dodici mesi. Anche in questo caso, gli ingredienti di origine non biologica dovranno essere tra quelli compresi nella lista positiva.

### **“Agricoltura biologica – Regime di controllo Ce”**

Tale scritta, che risulta come una dicitura aggiuntiva, può comparire sui prodotti provenienti da agricoltura biologica (sono, ovviamente, esclusi i prodotti che registrano tra il 70 e il 95% di ingredienti biologici e quelli in fase di conversione).



Fig. 3 - Un esempio di bio-etichetta (dal sito [www.consortium-bio.it](http://www.consortium-bio.it))

1. Denominazione di vendita che fa riferimento all’agricoltura biologica.
2. Ingredienti (non serve dettagliare la provenienza biologica quando gli ingredienti biologici sono almeno per il 95%).
3. Marchio e dicitura comunitaria (facoltativi)
4. **IT XXX**: codice ministeriale dell’organismo di controllo; **X123**: codice identificativo del produttore; **T123456**: codice di autorizzazione del singolo prodotto (obbligatori).
5. Nome in chiaro dell’organismo di controllo ed estremi dell’autorizzazione ministeriale (obbligatori).



---

## **4. ELEMENTI DI DIFFERENZIAZIONE CON GLI ALTRI METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA**

Per un'adeguata comprensione dell'importanza del metodo di produzione biologico è necessario conoscere le differenze che esistono rispetto agli altri metodi di produzione agricola, i quali, peraltro, sono i più diffusi e sono anch'essi oggetto di una precisa, importante evoluzione. Tali metodi sono, in sintesi:

**Agricoltura convenzionale**  
**Agricoltura ecocompatibile o sostenibile**  
**Agricoltura integrata**

### **4.1 Agricoltura convenzionale**

L'agricoltura convenzionale ha avuto un grande sviluppo negli anni del "boom economico" (metà anni '50 – metà anni '60 del secolo scorso) e come la maggior parte dei modelli di sviluppo economico di quel periodo aveva come obiettivi primario l'aumento dei redditi, dei profitti e della produttività con la conseguente modifica dei processi produttivi e riduzione della manodopera. In questo tipo di agricoltura, il mezzo per raggiungere gli scopi suddetti era, principalmente, quello di aumentare le produzioni ad ettaro facendo ricorso ad una forte spinta nella meccanizzazione, ad un ampio uso di prodotti chimici di sintesi per la fertilizzazione ed i trattamenti antiparassitari, all'impiego ed alla produzione di piante e animali geneticamente selezionati, ad una spiccata specializzazione aziendale. Per molto tempo l'agricoltura di tipo intensiva e utilizzatrice di prodotti chimici di sintesi è stata vista come l'unica via per riuscire a nutrire la popolazione mondiale in costante aumento. In tal modo, mentre da una parte si sono ottenuti buoni risultati in termini di quantità e qualità delle produzioni, con conseguenti vantaggi di tipo reddituale ed economici, dall'altra si sono registrati pesanti effetti negativi per l'ecologia del sistema agricolo e dell'ambiente.

In particolare si sono riscontrati:

- la perdita della fertilità del terreno dovuta all'impoverimento della sostanza organica nei suoli agrari ed alla riduzione dell'attività biologica del suolo;
- la comparsa di organismi resistenti ai trattamenti fitosanitari e sempre più virulenti con la conseguente necessità di aumentare il numero dei trattamenti chimici di sintesi per combatterli, ma anche della tossicità degli stessi trattamenti;
- l'appiattimento della biodiversità;
- l'inquinamento ambientale e il degrado del paesaggio.

---

Per limitare tali danni, attualmente, l'agricoltura convenzionale, riconosciuta la necessità di porvi comunque un rimedio, si sta muovendo anch'essa verso un modello di produzione a minor impatto ambientale, perciò meno intensivo, che prevede non solo la riduzione dell'uso di sostanze chimiche di sintesi, ma anche il ripristino e la conservazione della fertilità fisica - chimica del terreno, la salvaguardia della biodiversità e di tutte le forme di vita presenti nell'agroecosistema.

#### 4.2 Agricoltura ecocompatibile o sostenibile

Negli anni '80 - '90 del secolo scorso, grazie anche all'iniziativa dei movimenti ambientalisti, la coscienza ambientale si è diffusa sempre di più nell'opinione pubblica e nel sistema politico - istituzionale a livello politico. Nel 1992 a Rio de Janeiro, durante un'apposita conferenza internazionale - conferenza che ha costituito un punto di riferimento essenziale per gli interventi successivi -, i rappresentanti di tutte le nazioni del mondo si sono interrogati su come fosse possibile modificare il modello di sviluppo prevalente in quegli anni, che era causa di gravi alterazioni dell'ambiente e di una diseguale distribuzione delle risorse tra i Paesi ricchi e Paesi poveri, in un modello di sviluppo sostenibile, improntato a principi di equità e di equilibrio.

Dalla definizione originaria di sviluppo sostenibile (Rapporto Bruntland, 1987): *"sviluppo che risponde alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze"*, è maturato anche per l'agricoltura il concetto di **agricoltura ecocompatibile o sostenibile**; vale a dire di un'agricoltura che sia in equilibrio con l'ambiente e soprattutto che tenda a conservarlo per permettere alle future generazioni di poter continuare a coltivare i terreni ed ottenerne produzioni. L'agricoltura ecocompatibile diventa, così, anche una forma di governo del territorio.

Il termine "sostenibile", attualmente, si riferisce e richiama una concezione più ampia della crescita e dello sviluppo tesa a considerare in maniera integrata i fattori sociali, ambientali, economici, etico-culturali.

#### 4.3 Agricoltura integrata

Tra i metodi di produzione a basso impatto ambientale troviamo l'**agricoltura integrata** che si può definire un metodo intermedio tra l'agricoltura convenzionale e quella biologica. Infatti, in questo tipo di metodo di produzione agricola, l'indirizzo primario è che tutte le tecnologie di produzione usate devono concorrere a far sì che si crei un modello produttivo più rispettoso dell'ambiente.

Nell'agricoltura integrata non viene completamente escluso il ricorso all'uso di prodotti chimici di sintesi, ma prioritariamente vengono previste delle strategie tese a ridurre

---

sensibilmente la quantità dei prodotti fitosanitari e dei concimi di sintesi: sono pertanto privilegiate le tecniche colturali di tipo agronomico e di *lotta guidata*. Con quest'ultimo termine – lotta guidata – ci si riferisce ad un metodo che ha quasi sostituito la pratica della lotta a calendario: esso si basa non sulla totale distruzione dei parassiti delle piante, ma sul mantenimento delle popolazioni dei parassiti sotto una determinata soglia di danno, adottando vari mezzi di difesa i quali possono essere: agronomici, meccanici, fisici, biologici e biotecnologici. Nell'agricoltura integrata ci si pone l'obiettivo di ricorrere all'uso di prodotti chimici di sintesi solo se è effettivamente necessario e solo quando viene superata la soglia, in questo caso, economica di danno. Tale soglia si supera quando il danno economico del mancato reddito, dovuto alla perdita del prodotto causata dal parassita, è superiore al costo dell'intervento. Anche la scelta dei prodotti fitosanitari deve ricadere su quelli meno tossici e meno persistenti nell'ambiente. L'obiettivo, quindi, che si pone l'agricoltura integrata, è di salvaguardare la produzione, l'ambiente, la salute degli operatori agricoli e dei consumatori. Fino ad oggi non esiste una normativa generale né a livello europeo, né a livello nazionale, che definisca i principi generali dell'agricoltura integrata. Le uniche norme e regolamenti in materia sono quelle definite da ogni singola Regione, la quale rappresenta pertanto il vero Ente pubblico di riferimento. Va da sé che questo fatto comporta anche delle notevoli differenze imputabili alla specificità delle condizioni colturali, oltre che alla specificità degli indirizzi decisi da ogni Ente regionale in materia.

Le norme e le regolamentazioni di riferimento sono rappresentate dai **Disciplinari di Produzione Integrata (DPI)** e dai **Piani Regionali di Sviluppo Rurale (PRSR)**, i quali, a loro volta, rappresentano il momento attuativo dei programmi della politica agroambientale delle CEE così come risulta definita dal regolamento CEE n. 2078/92 "*relativo a metodi di produzione agricola compatibili con l'esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale*". I Disciplinari sono, in sostanza, dei protocolli di lavoro i quali, in funzione della coltura e della vocazionalità del territorio, indicano tutte le scelte agronomiche e le tecniche colturali che gli operatori devono seguire per poter aderire e rispettare il Disciplinare. L'adesione e il rispetto di queste disposizioni e piani, da parte delle aziende, è condizione sia per il loro accesso all'erogazione dei contributi finanziari concessi dal **Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG)**, sia per la possibilità di far avallare i loro prodotti del **marchio di qualità controllata**, uno strumento che migliora le opportunità di collocamento dei prodotti sul mercato e la redditività delle aziende per la conseguente politica dei prezzi.

Nel 1999, con il regolamento CE n. 1257/1999, fu istituita una disciplina unica per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del **FEAOG**, la quale stabilì, in particolare nel titolo II, le misure sovvenzionabili, gli obiettivi e i criteri di ammissibilità: tutto ciò al fine di favorire lo sviluppo rurale nell'insieme della Comunità. In seguito all'esperienza acquisita, tale regolamento è stato, con gli anni, modificato più volte. Le normative più recenti al riguardo sono:

- 
- **Reg. CE n. 445/2002** della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG;
  - **Reg. CE n. 817/2004** della Commissione del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG).



---

## 5. L'AGRICOLTURA ORGANICO-BIOLOGICA: METODI DI PRODUZIONE

L'agricoltura organico-biologica si può distinguere in due principali metodologie:

- **Agricoltura biodinamica.**
- **Agricoltura biologica.**

### 5.1 Agricoltura biodinamica

L'**agricoltura biodinamica** o **Steineriana** (da Rudolf Steiner, 1861-1925, filosofo, ricercatore e fondatore dell'Antroposofia o Scienza dello Spirito) si basa sulla concezione "olistica" dell'azienda agricola, cioè di un'azienda che si rapporta, per gradi, con l'ambiente circostante, con la Terra intera e, infine con il cosmo, i pianeti e le costellazioni. Una *visione globale* della vita del pianeta consente al biodinamico di poter operare con gli elementi minerali, vegetali e animali in maniera da inserirsi nei processi e nei fenomeni naturali in modo mirato e rispettoso. L'attenzione e la conoscenza della complessità dei processi naturali, delle forze che muovono tali processi, consente all'agricoltore di superare un semplice tecnicismo, legato al momento produttivo puro e semplice, ma di regolare l'insieme della sua opera in maniera armonica con la natura, senza danneggiarla, né impoverirla, né inquinarla; ma, anzi, vitalizzando ciò che la natura esprime in termini di ambiente. Una delle prerogative dell'agricoltura biodinamica è, appunto, il superamento di una visione meccanicistica dei fenomeni produttivi per collegarli, invece, ad una visione più ampia, comprensiva anche di tutte le nostre percezioni sensoriali, quindi del nostro modo di vivere, vedere, sentire la natura.

L'agricoltura biodinamica non è quindi soltanto un metodo di produzione, ma un percorso culturale che, anche attraverso raffinate metodiche e tecniche, a misura dei singoli casi, porta l'agricoltore ad essere creatore di un organismo aziendale che fa del momento produttivo una fonte di vita e, quindi, un diffusore di prodotti sani e valutabili per l'elemento di vitalità che contengono e che offrono ai consumatori. Un produttore, dunque, un'azienda, dei prodotti che diffondono vita e vitalità.

Gli obiettivi che tale metodo si prefigge sono:

- produrre piante e animali non solo sani, ma che abbiano al massimo grado sviluppate le loro qualità tipiche;
- accrescere e mantenere la fertilità della terra, attraverso la cura del suo fattore fondamentale: l'humus;
- rigenerare le sementi migliorandone la vitalità, affinché le piante da esse derivate

- 
- possano “dialogare” con efficienza con i componenti dell’organismo aziendale e planetario in cui si trovano;
- produrre alimenti che rafforzino il metabolismo umano in modo tale che lo sviluppo fisico-animico e spirituale dell’uomo avvenga in modo armonico e sano.

Le principali tecniche agricole si basano:

- sulla rotazione agricola, alternando le colture secondo il seguente percorso: inizio con le piante da frutto, quindi, successivamente le piante da fiore, le piante da foglia e da radice e, nuovamente, con l’inizio di un nuovo ciclo, le piante da frutto, da fiore, da foglia e da radice;
- sull’uso di preparati biodinamici a base di sostanze naturali come letame, corna bovine, quarzo, alcune essenze di piante, che, impiegati in piccole quantità, fungono da catalizzatori dei processi vitali;
- sul compostaggio organizzato sia in cumuli con i preparati biodinamici, sia con trattamenti di superficie;
- sul seguire il calendario lunare e planetario per le semine e le operazioni colturali;
- sulle lavorazioni non distruttive del terreno;
- sulla concimazione di qualità, attraverso sovesci particolari e concimazione con compost biodinamici.

L’agricoltura biodinamica è attualmente garantita dal marchio della **Demeter Associazione Italia** che è un organismo presente in 23 Paesi del mondo. La Demeter ha promosso la definizione, le linee guida, i regolamenti per la concessione dei marchi collettivi registrati. Il documento base di riferimento sono le “Linee Direttive del Metodo di Agricoltura biodinamica”. In ogni caso, tutto quanto concerne la regolamentazione dell’agricoltura biodinamica deve conformarsi alle norme previste dal Reg. CEE 2092/91, le stesse che regolano l’agricoltura biologica.

## **5.2 Metodo di produzione biologico: aspetti tecnici.**

Dal punto di vista tecnico l’agricoltura biologica si basa, in prevalenza, su una gestione delle risorse interne all’impresa agricola che privilegia le tecniche colturali “naturali”, rispetto alle tecniche che comportano il ricorso all’uso di prodotti chimici di sintesi e l’impiego massiccio di mezzi tecnici. L’agricoltura biologica esclude l’impiego di OGM e di loro derivati. L’agricoltura biologica si basa sull’equilibrio dell’ecosistema e su un apporto ridotto dell’energia ausiliaria (prodotti chimici, meccanizzazione, irrigazione, uso di piante e animali selezionati).

---

### 5.2.1 Produzione biologica vegetale.

#### **Strategie**

Per i suoi obiettivi, l'agricoltura biologica privilegia il ricorso alle seguenti strategie produttive che riguardano principalmente:

- Il **rispetto dei cicli naturali** che influiscono sulla produzione e riducono l'impatto ambientale. In agricoltura biologica le misure preventive hanno la precedenza su quelle curative. Ciò implica una maggiore professionalità dei tecnici che devono avere una buona conoscenza dell'ambiente, delle malattie, delle caratteristiche delle zone considerate.
- La **priorità alle risorse rinnovabili** con particolare riferimento alla sostanza organica di origine agricola e ai materiali naturali di origine industriale. In agricoltura biologica si tende a limitare il più possibile l'uso di materie prime di origine extra-aziendale: questo è, fra l'altro, uno dei motivi che rendono le aziende agricole biologiche più deboli sotto l'aspetto economico ed organizzativo, rispetto alle aziende agricole convenzionali;
- La **salvaguardia della complessità ambientale**, che è alla base della biodiversità e si attua proteggendo e potenziando la vegetazione spontanea: le macchie, i boschetti, le siepi, le rive dei corsi d'acqua. Questa vegetazione ospita uccelli insettivori, artropodi entomofagi ed altri animali che nutrendosi di insetti possono tenere sotto controllo quelli dannosi per le colture. Un'ulteriore funzione della vegetazione è quella di fare da filtro biologico, in quanto può assorbire gli elementi nutritivi in eccesso (azoto e fosforo) presenti nelle acque quando questi elementi, in quantità eccessive, causano eutrofizzazione;
- La **tutela del paesaggio**, che, in genere, è un aspetto consequenziale dell'agricoltura biologica la quale, non essendo intensiva, riduce al minimo i cambiamenti dell'ambiente naturale.
- La **conservazione del suolo** da fenomeni di erosione, di ristagno dell'acqua, di smottamento, soprattutto nelle zone collinari;
- La **difesa fitosanitaria** e il **controllo delle erbe infestanti** senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi, ma tramite l'applicazione delle tecniche agronomiche, il potenziamento del ricorso ai predatori naturali;
- La **scelta del seme e delle varietà delle piante coltivate** che deve ricadere su varietà maggiormente adattabili all'ambiente pedo-climatico di coltivazione, naturalmente più resistenti alle malattie e alle infestazioni parassitarie. A questo riguardo si sottolinea che l'azienda biologica esclude l'uso di materiale geneticamente modificato o di seme trattato con prodotti chimici.



Foto 1- Oliveti coltivati con metodo di produzione biologico nella zona di Montopoli in Sabina  
Archivio APAT – Autore Giovanni Staiano

### **Aspetti tecnico-colturali**

I criteri di coltivazione ammessi nel metodo biologico riguardano i seguenti ambiti:

#### **La Gestione del suolo**

Il suolo deve essere protetto dai fenomeni erosivi e dai ristagni idrici mediante le **sistemazioni idraulico agrarie** per la regimazione delle acque superficiali e profonde. Tutti gli interventi necessari devono essere effettuati senza provocare grandi alterazioni del profilo del terreno; soprattutto, si deve evitare di interrare lo strato più superficiale che è quello più fertile, più ricco di sostanza organica e dove sono presenti il maggior numero di organismi che intervengono nella catena del detrito.

Non sono ammesse le **coltivazioni senza suolo**, come le colture idroponiche oppure su lana di vetro o di roccia.

La **pacciamatura** è una pratica consigliata solo se eseguita con materiali naturali. Si possono usare materiali sintetici ma questi, dopo il ciclo colturale, devono essere recuperati e allontanati dal suolo. E' vietato l'uso di PVC.

L'azienda biologica non dovrebbe essere vicina ad una fonte di possibile inquinamento, come strade, ferrovie, colture convenzionali, discariche: ciò per non risentire dell'**effetto deriva** degli inquinanti. A questo riguardo l'Organismo di controllo esercita la sua funzione e decide se la zona in cui è situata l'azienda sia presumibilmente compatibile con l'agricoltura biologica.

---

## Le lavorazioni del terreno

In agricoltura biologica si cerca di evitare o limitare il più possibile le lavorazioni, soprattutto con quelle macchine e quegli attrezzi pesanti che provocano il rimescolamento degli strati profondi del terreno ed il compattamento del suolo. Le **arature** non devono superare i 30 cm di profondità. Generalmente si effettuano lavorazioni superficiali abbinata ad un'aerazione medio-profonda utilizzando strumenti discissori. In agricoltura biologica deve essere limitato il più possibile l'eccessivo sminuzzamento del terreno con l'uso di fresatrici o di alcuni tipi di erpici che, oltre a rovinare la struttura del terreno, frantumano anche i rizomi delle piante infestanti, come la gramigna, aumentandone la diffusione.

Per garantire il massimo rispetto della fertilità chimico-fisica del terreno si può ricorrere alle tecniche di minima lavorazione (minimum tillage) o di non lavorazione (zero tillage).

## Il terreno e la concimazione

In agricoltura biologica si tende a mantenere la fertilità del suolo con apporti di sostanza organica, con il sovescio, con la scelta delle colture di successione. Gli effluenti zootecnici, i compost o il materiale organico, utilizzato per la concimazione, deve essere prodotto in azienda oppure provenire da aziende che operano secondo la normativa in materia.

Qualora tali pratiche non risultino sufficienti a soddisfare le necessità nutritive del terreno, si può integrare l'apporto degli elementi nutritivi utilizzando concimi organici e minerali ammessi dall'allegato II del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni, come riportato nella seguente tabella (tab. n. 4). L'effettiva necessità di queste concimazioni deve essere riconosciuta dall'Organismo di controllo.

Tab. 4 - Prodotti per la concimazione e l'ammendamento ammessi dal reg. CEE 2092/91, allegato II parte A (aggiornato al reg. CE 1073/2000 e al Reg. CE 436/2001)

Letame	Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e da materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali. Deve provenire solo da allevamenti estensivi. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Letame essiccato e deiezioni avicole disidratate	Indicazione delle specie animali. Deve provenire solo da allevamenti estensivi. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Deiezioni animali composte, inclusa la pollina e il letame	Indicazione delle specie animali. Proibiti se provenienti da allevamenti industriali. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparazioni appropriate a base di vegetali o di microrganismi non geneticamente modificati. Possono essere utilizzate anche le cosiddette preparazioni biodinamiche, a base di polveri di roccia, letame o piante. (da <b>Reg. CE n. 1073/2000</b> , che modifica il reg. <b>CEE n. 2092/91</b> ).

segue

segue: Tab. 4 - Prodotti per la concimazione e l'ammendamento ammessi dal reg. CEE 2092/91, allegato II parte A (aggiornato al reg. CE 1073/2000 e al Reg. CE 436/2001)

Escrementi liquidi di animali.	Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata. Indicazione delle specie animali. Proibiti se provenienti da allevamenti industriali. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Rifiuti domestici compostati o fermentati	Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Esclusivamente rifiuti domestici animali e vegetali. Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro. Concentrazioni massime in mg/Kg di materia secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nickel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo totale: 70; Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002.
Torba	Impiego limitato a colture orticole, floricole, arboricole, vivai.
Argille (perlite, vermiculite)	Ammendante minerale.
Prodotti o sottoprodotti di origine animale. Farina di sangue di pesce e di carne. Polvere di zoccoli, di corna e di ossa. Pennone, lana, pellami, pelli e crini, prodotti lattiero-caseari.	<b>Il Reg. CE n. 1073/2000</b> elimina il carbone animale. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale (farina di pannelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto)	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo e dall'autorità di controllo.
Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata	<b>(Reg. CE 436/2001)</b> Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Segatura e trucioli di legno e cortecce compostate	Provenienti da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
Alghe e prodotti a base di alghe	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Residui di fungaie	La composizione del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente elenco.
Genere di legno	Proveniente dalla combustione di legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento.
Fosfato naturale tenera	Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 89/284/CEE
Fosfato allumino-calcico	Impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5).
Scorie di defosforazione	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Sale grezzo di potassio	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Solfato di potassio che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche Sali di magnesio. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali.
Carbonato di calcio di origine naturale	Ad esempio: creta, marna, calcare macinato, litotamnio, creta fosfatica.

segue

segue: Tab. 4 - Prodotti per la concimazione e l'ammendamento ammessi dal reg. CEE 2092/91, allegato II parte A (aggiornato al reg. CE 1073/2000 e al Reg. CE 436/2001)

Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale	Ad esempio: creta magnesiaca, calcare magnesiaco macinato.
Deiezioni di vermi e di insetti	Vermicompost.
Guano	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Solfato di magnesio	Unicamente di origine naturale. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Soluzione di cloruro di calcio	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Solfato di calcio (gesso)	Unicamente di origine naturale.
Fanghi industriali provenienti da zuccherifici	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002.
Zolfo elementare	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Oligoelementi	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Cloruro di sodio (salgemma)	Unicamente salgemma. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Farina di roccia	Azione miglioratrice del terreno.

## Avvicendamenti e consociazioni

L'avvicendamento e la consociazione sono antiche pratiche che erano state quasi completamente abbandonate dall'agricoltura convenzionale. L'agricoltura biologica non solo le ha ripristinate, ma le ha anche potenziate, in quanto esse consentono la conservazione della fertilità del terreno, il contenimento delle infestazioni da parte delle malerbe e dei parassiti, l'incremento delle produzioni.

In agricoltura biologica è proibita la monosuccessione: pertanto si operano avvicendamenti e successioni. L'avvicendamento è una sequenza libera di colture che si effettua annualmente senza limitazioni di scelta. La rotazione è data da una sequenza rigida e programmata di colture che si susseguono negli anni.

Per quanto riguarda gli avvicendamenti e/o rotazioni delle colture si devono considerare gli effetti che ogni coltura provoca sul terreno. Il principio è di alternare una coltura miglioratrice, una leguminosa annuale o poliennale oppure una coltura da sovescio, con colture depauperanti. Nella tabella n. 5 è riportata una classificazione delle colture in relazione agli effetti che esse producono sul terreno.

Tab. 5 - Classificazione delle colture in relazione agli effetti sul terreno

Colture da avvicendare	Effetti	Esempi
Colture depauperanti o sfruttanti	Sono colture che lasciano il terreno in condizioni chimico-fisiche peggiori di quando sono state seminate	- Cereali autunno vernini: frumento, orzo, riso, avena.
Colture miglioratrici	Sono quelle colture che lasciano il terreno in condizioni chimico-fisiche migliori di quando sono state seminate, sia per il controllo delle infestanti, sia per l'accumulo di azoto.	- Leguminose in genere. - Prati di graminacee
Colture da rinnovo	Sono le colture che lasciano il terreno in buone condizioni, poiché richiedono elevati apporti di letame e lavorazioni più profonde.	- Mais - Girasole - Bietola - Patata - Pomodoro
Colture da sovescio	Sono quelle piante che vengono coltivate per poi essere successivamente interrate. L'apporto di sostanza organica migliora la fertilità del terreno, ha effetto positivo sulla struttura del terreno, riduce i fenomeni di erosione e di lisciviazione degli elementi nutritivi, assicura il controllo delle infestanti.	- Leguminose (favetta, erba medica, lupinella, veccia, trifoglio, ecc.) - Crucifere (cavolo da foraggio, cicerchia, ravizzone, senape bianca, colza da foraggio, ecc.) - Graminacee (bromo, orzo, segale, sorgo, ecc.) - Composite (girasole)

La consociazione consiste nella coltivazione contemporanea, sullo stesso appezzamento di terreno, di più specie vegetali, le quali, pur condividendo lo stesso habitat, occupano nicchie ecologiche diverse. In tal modo le diverse specie rendono più complesso l'agro-ecosistema e, quindi, più stabile, con conseguente ricaduta positiva sulle colture e sul terreno.

### Semina e impianto

Il Reg. CEE 2092/91 impone che le sementi e il materiale di propagazione vegetativo, impiegato per le colture erbacee (bulbi, rizomi, tuberi, stoloni) e arboree (talee, portainnesti, ecc.), provengano da agricoltura biologica. L'azienda che non trova materiale di propagazione certificato, cioè prodotto con metodo biologico, può utilizzare per legge ( un primo termine del 31 dicembre 2003 è stato prorogato ulteriormente), del materiale proveniente da agricoltura convenzionale, richiedendo all'ENSE (Ente Nazionale Sementi Elette) la deroga tramite apposito modulo. Nel modulo, il produttore è tenuto a specificare la specie, la varietà, la quantità e i rivenditori che ha contattato per la ricerca del materiale prescelto. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o, nel caso in cui il materiale di propagazione risulti prodotto da altre aziende, l'ENSE può negare la deroga.

Con la **C.M. 92027 del 5 novembre 2000**, il Ministero ha assegnato agli Organismi di controllo il compito di verificare che:





Foto 2 - Campi a rotazione biennale di orzo e pisello consociati a trifoglio squaroso  
Archivio APAT – Autore Giovanni Staiano

- la richiesta di deroga sia realmente motivata e presentata almeno 60 giorni prima della semina;
- la varietà impiegata per la coltura sia realmente quella dichiarata;
- l'azienda abbia conservato tutta la documentazione cartacea richiesta dalla procedura.

Il **Reg. 1804/99**, che integra il precedente, ha introdotto con effetto immediato il divieto per le aziende biologiche di utilizzare materiale contenente organismi geneticamente modificati.

### **Controllo della flora spontanea**

In agricoltura convenzionale le erbe selvatiche, o, addirittura, tutto ciò che cresce al di fuori della coltura desiderata è definito come erba infestante o malerba. In agricoltura biologica, invece, le infestanti vengono considerate come erbe che accompagnano la pianta coltivata. Gli effetti negativi delle "infestanti" sono quelli relativi alla competizione con la coltura principale riguardo l'acqua, gli elementi nutritivi e lo spazio. Le piante spontanee, però, svolgono anche un ruolo positivo nell'agro-ecosistema: sono fonte di nutrimento e rifugio per gli insetti entomofagi; se sono leguminose arricchiscono il ter-



Foto 3 - Coltivazioni biologiche di foraggiere: consociazione di orzo, pisello e trifoglio squarroso  
Archivio APAT – Autore Giovanni Staiano

reno di azoto; se ricoprono il terreno diminuiscono l'erosione; con le loro radici, poi, assorbono gli elementi nutritivi che possono essere più facilmente dilavati.

Per tenere sotto controllo le erbe infestanti, dato che in agricoltura biologica è escluso l'uso degli erbicidi di sintesi, ci si avvale di strategie del seguente tipo:

- Agronomico: avvicendamento e rotazione, inerbimento, sovescio eseguito prima che la pianta vada a seme;
- Meccanico: falciatura, lavorazioni del terreno;
- Mezzi fisici: pacciamatura con uso di materiali naturali, pirodiserbo.
- Mezzi biologici: bioerbicidi (ancora in fase di ricerca in Italia). Prodotti da utilizzare come bioerbicidi, pur esistendo, non sono stati ancora registrati in Europa.



Foto 4 - Vigneti coltivati con il metodo di produzione biologica in Sabina  
Archivio APAT – Autore Giovanni Staiano

### **Controllo degli agenti di malattia e di danno**

Nell'agricoltura biologica il controllo degli agenti di malattia (principalmente batteri, funghi e virus) e di danno (insetti, acari e nematodi) deve essere effettuato con interventi di tipo preventivo per contenere il livello delle infestazioni in modo da non provocare danni di rilievo alla produzione.

Le principali strategie preventive sono:

- Favorire la complessità dell'agroecosistema;
- Scegliere specie o varietà adatte all'ambiente pedoclimatico;
- Scegliere materiale di propagazione sano (esente da virosi, batteriosi e malattie fungine);
- Utilizzare tecniche agronomiche che consentano una crescita equilibrata delle piante.

In agricoltura biologica è possibile intervenire direttamente sui parassiti con prodotti non di sintesi che siano ammessi dal Reg. CEE 2092/91 allegato - II/B e indicati nei Disciplinari di produzione.

In Italia, le Circolari Ministeriali n. 9890634 del 6 maggio 1998 e la n. 90678 del 4 aprile 2000, consentono l'uso di alcune sostanze (polveri di Diatomee, polvere di roccia, silicato di sodio, bicarbonato di sodio, calce viva, propoli), che non sono riportate nell'allegato II/B del Reg. CEE 2092/91, utilizzate come fitostimolanti e come protettivi. Nella tabella n.6 sono riportati i prodotti fitosanitari ammessi dal Regolamento CEE 2092/91 e dai successivi aggiornamenti.

Tab. 6 - I prodotti fitosanitari ammessi dal Reg. CEE 2092/91 – allegato 11/8 (aggiornamento al Reg. CE 1073/2000 e al Reg. CE n. 436/2001).

<b>I. SOSTANZE DI ORIGINE VEGETALE O ANIMALE</b>	
Nome	Caratteristiche, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (Albero del Neem)	Insetticida. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Cera d'api	Protezione potatura.
Gelatina	Insetticida.
Proteine idrolizzate	Sostanze attrattive. Solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati quali deltametrina o lambda-cialotrina.
Lecitina	Fungicida.
Estratto di <i>Nicotiana tabacum</i> (tabacco)	Insetticida. Solo contro gli afidi in alberi da frutta subtropicali (ad es. aranci, limoni) e in colture tropicali (es. banani), utilizzabile solo all'inizio del periodo vegetativo. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Utilizzabile solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002.
Oli vegetali (ad es. olio di menta, olio di pino, olio di carvi)	Insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germinazione.
Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>	Insetticida. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo (Reg. CE 436/2001).
Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Insetticida, repellente.
Rotenone estratto da <i>Derris spp.</i> , <i>Lonchocarpus spp.</i> e <i>Therphrosia spp.</i>	Insetticida.
<b>II. MICRORGANISMI UTILIZZATI NELLA LOTTA BIOLOGICA CONTRO I PARASSITI</b>	
Microrganismi: batteri, nematodi, virus e funghi. <i>Bacillus thuringiensis</i> , <i>Granulosis virus</i> , nematodi entomoparassiti del genere <i>Heterorhabditis</i> , ecc.	Solo prodotti non geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220 CEE del Consiglio.
<b>III. SOSTANZE DA UTILIZZARE SOLO IN TRAPPOLE E/O DISTRIBUTORI AUTOMATICI</b>	
(*) Fosfato di diammonio	Sostanza attrattiva. Soltanto in trappole.
Metaldeide	Molluschicida. Soltanto in trappole contenente un repellente per specie animali superiori. Utilizzabile soltanto per un periodo che termina il 31 marzo 2002.

segue

segue: Tab. 6 - I prodotti fitosanitari ammessi dal Reg. CEE 2092/91 – allegato 11/8 (aggiornamento al Reg. CE 1073/2000).

Nome	Caratteristiche, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Feromoni	Sostanze attrattive. Sostanze che alterano il comportamento sessuale. Solo trappole e distributori automatici.
Piretroidi (solo deltametrina o lambda-cialotrina)	Insetticida. Solo in trappole con sostanze specifiche attrattive. Solo contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitidis capitata</i> . Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo. Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002.
<b>IV. SOSTANZE DI USO TRADIZIONALE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA</b>	
Rame, nella forma di idrossido di rame, Ossicloruro di rame, Solfato di rame (tribasico), Ossido rameoso	Fungicida. Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
(*) Etilene	Sverdimento delle banane.
Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)	Insetticida.
(*) Allume di potassio (Caolinite)	Prevenzione della maturazione delle banane.
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	Fungicida, insetticida, acaricida. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Olio di paraffina	Insetticida, acaricida.
Oli minerali	Insetticida, fungicida. Solo in alberi da frutta, viti, ulivi e colture tropicali. Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Permanganato di potassio	Fungicida, battericida solo in alberi da frutta, ulivi e viti.
(*) Sabbia di quarzo	Repellente.
Zolfo	Fungicida, acaricida, repellente.

Note alla tabella:

- (\*) In alcuni stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari
- I prodotti in cui si legge "utilizzabile solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002" possono essere oggetto di successive proroghe nell'impiego.

## Raccolta dei prodotti selvatici spontanei

La raccolta dei vegetali commestibili e delle loro parti, che crescono spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata un mezzo di produzione biologica purché:

- le aree di raccolta non abbiano subito trattamenti, con prodotti diversi da quelli indicati per le produzioni biologiche, per un periodo superiore di almeno a tre anni;
- la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione della specie nella zona di raccolta;



- 
- il raccoglitore e la zona interessata siano assoggettati allo stesso regime di controllo previsto per i prodotti biologici coltivati.

### **Produzione di funghi**

La coltivazione dei funghi è ammessa solo su substrati composti dai seguenti materiali (Reg. CEE 2092/91 Allegato I –A-5):

- Concime animale e deiezioni provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico, oppure da agricoltura convenzionale, ma solo alle seguenti condizioni: che il prodotto biologico non sia disponibile e che non superi il limite massimo del 25% sul peso totale dell'insieme dei componenti del substrato prima del compostaggio, escluso il materiale di copertura e l'aggiunta d'acqua;
- Prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati al punto uno (es. paglia), proveniente da aziende che applicano il metodo di produzione biologica;
- Torba non trattata chimicamente;
- Legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio;
- Minerali ammessi nella fertilizzazione delle colture praticate secondo il metodo di produzione biologica.

#### *5.2.2 Le micotossine*

Un problema che investe la produzione agricola, in genere, è dato dalla presenza negli alimenti delle micotossine. Si tratta di sostanze derivate dal metabolismo di alcuni funghi, comunemente detti muffe, appartenenti ai generi *Aspergillus*, *Penicillium* e *Fusarium*. Si trovano prevalentemente nella granella dei cereali e delle proteaginose, nei foraggi, ma anche in alimenti di esclusivo consumo umano. Le micotossine possono essere prodotte a partire dalla fase di coltivazione delle piante e continuare la loro azione tossica anche durante il periodo di conservazione del prodotto raccolto. Queste tossine, inoltre, possono essere soggette al fenomeno di *carry over* per cui superano indenni il sistema digerente degli animali per ritrovarsi poi, modificate, in alcuni prodotti zootecnici, come ad esempio il latte. Alcune, addirittura, resistono ai procedimenti industriali di trasformazione, per cui possono essere presenti nei prodotti finiti quali caffè, cacao, frutta secca, succhi di frutta, farine, ecc.

Le micotossine sono composte da numerose molecole che vengono generalmente raggruppate in tre categorie:

- Aflatossine,
- Ocratossine;
- Fusariotossine: tra queste, nell'ambito dei Tricoteceni, si annovera il Deossiivalenolo (DON), le Fumonisine e lo Zearalenone.

La loro azione è estremamente dannosa per l'uomo e gli animali anche a bassissime concentrazioni (ppm o ppb) e si manifesta con seri danni al fegato, al rene, al cervello, in alcuni casi con turbe ormonali, con fenomeni di immunodepressione, genotossicità e cancro.

Tab. 7 - Tabella riassuntiva sulle condizioni di produzione di alcune micotossine, loro effetti sulla salute e principali norme che ne regolano la concentrazioni negli alimenti. (da Bioagricoltura n.89 luglio/agosto 2004)

Principali specie fungine	<i>Aspergillus flavus</i> ; <i>A. parasiticus</i>	<i>Aspergillus ochraceus</i> ; <i>Penicillium verrucosum</i> ; <i>Penicillium sp.</i>	<i>Fusarium graminearum</i> ; <i>F. culmorum</i> ; <i>F. sporotrichioides</i>	<i>Fusarium verticilloides</i> ; <i>F. proliferatum</i>
<b>Condizioni di sviluppo</b>	Temp. 10-42°C Opt. 28-32° C U.R. aria 62-99% Opt. 85% U.gran. 16-30% Opt. 18%	Temp. 5-35°C Opt. 28° C U.R. aria >80% U.gran. 16-20%	Temp. 4-35°C Opt. 25° C U.R. aria 94% U.gran. 20-21%	Temp. 4-36°C Opt. 25° C U.R. aria 91% U.gran. 18-20%
<b>Principali micotossine prodotte</b>	<b>Aflatossine</b> B1,B2;G1,G2	<b>Ocratossina A</b>	<b>Deossinivalenolo</b> DON <b>Zearalenone (ZEN)</b> <b>T2; HT2</b>	<b>Fumonisine</b>
<b>Alimenti contaminati</b>	Mais, altri cereali, soia, arachidi, frutta secca, spezie. Latte da aflatossina M1 per carry over	Mais, altri cereali e derivati, birra. Carni suine e derivati per carry over.	Mais, altri cereali e derivati.	Mais, altri cereali e derivati.
<b>Principali effetti sulla salute degli animali e dell'uomo</b>	Tossiche per il fegato; riduzione della crescita e delle produzioni; emorragie. Cancerogene e genotossiche anche per l'uomo.	Tossiche per reni e fegato; idem per l'uomo in cui si sospettano coinvolte nel tumore delle vie urinarie e si ritengono associate alla nefropatia balcanica cronica.	Rifiuto del cibo, vomito (DON). Diarrea, calo della crescita, emorragie (T2, HT2). Turbe riproduttive (ZEN). Uomo: leucopenia tossica alimentare.	Animali: calo degli incrementi. Equini: encefalite. Suini: edema. Uomo: si sospettano favorire il cancro all'esofago.
<b>Limiti di legge</b>	Alimenti per l'uomo: Reg.466/01/ CE 08/03/01; Reg. 2174/2003 Alimenti per animali: D.M. 317 del 23/12/2002	Alimenti per l'uomo: Reg.472/02/ CE 12/03/02; Reg.1425/03/ CE 11/08/03	Limiti in discussione per: DON e ZEN. Dati da raccogliere per T2 e HT2.	Limiti in discussione.

Si stima che attualmente siano conosciute 300 o 400 micotossine, ma se ne prevede un incremento sia per l'approfondimento delle conoscenze, sia per l'intensificarsi dei processi di diffusione. I generi fungini comprendenti specie tossigene sono più numerosi di quelli menzionati; tra essi si dovrebbero annoverare anche l'*Alternaria* e *Claviceps* ed alcune altre decine di tipi, ritenuti meno pericolosi.

---

Per quanto riguarda la questione relativa alla presenza di un maggiore quantità di micotossine dovute al metodo di produzione biologico in confronto al metodo convenzionale è ancora tutto da dimostrare. Infatti, nonostante l'opinione corrente, alcuni studi riportano che seguendo il metodo biologico il rischio di produzione di micotossine si abbassa nel caso che siano messe in atto quelle pratiche agricole che lo caratterizzano, come: le rotazioni colturali piuttosto che la monocoltura, la contenuta disponibilità di azoto; la raccolta tempestiva del prodotto; un'efficiente essiccazione. La questione è molto dibattuta ed è ancora in fase di ricerca e studio. Su questo argomento sta lavorando l'apposita Commissione Contaminati DG SANCO della Comunità europea. Anche il MiPAF nel *"Programma nazionale di ricerca sull'agricoltura biologica finalizzato ad elevare l'affidabilità del settore, basato sulla rivalutazione di pratiche agricole tradizionali e sull'impiego di nuove tecnologie"* (legge n. 388/2000-art.123) prevede proprio approfondimenti su questo argomento.

### 5.2.3 Produzione animale

Per quanto riguarda l'allevamento, il metodo di produzione biologica si basa sul principio di uno stretto legame tra animali e superfici agricole. La necessità di questo legame prevede, quindi, che gli animali abbiano accesso ad ampie aree di pascolo all'aperto e che l'alimentazione, che viene loro fornita, sia non solo biologica, ma preferibilmente ottenuta nell'azienda stessa. Questo aspetto dell'agricoltura biologica è peraltro dettagliatamente disciplinato da una serie di disposizioni relative al benessere degli animali e alle cure veterinarie.

Per quanto riguarda la normativa, il punto di riferimento è l'allegato I del **Reg. CEE n. 2092/91**. In base all'art.12, gli Stati membri possono, però, adottare misure più restrittive di quelle comunitarie sugli animali allevati nel proprio territorio. Il Reg. CEE n. 2092/91 è stato poi modificato dal Reg. CE n. 1804/1999 che fissa alcune regole minime per quanto concerne la produzione biologica animale.

Nuove modifiche sono state apportate dai regolamenti comunitari: **Reg. (CE) n. 1073/2000, Reg. (CE) n. 473/2002, Reg. (CE) n. 599/2003, Reg. (CE) n. 223/2003**. Per quanto concerne la normativa nazionale si deve fare riferimento alle modifiche apportate con i seguenti decreti ministeriali: **DM del 4/8/2000 (GU n° 211 del 9/9/2000) e DM del 29/03/2001 (GU n. 182 del 7/8/2001)**.

### Principi generali

Gli allevamenti di animali contribuiscono all'equilibrio dei sistemi di produzione agricola in quanto il letame prodotto viene utilizzato per la fertilizzazione del terreno, con ricaduta positiva sia sulla struttura del terreno, sia sulle colture che riescono così a soddisfare le loro esigenze nutritive. Per questo motivo, l'allevamento senza terra, non è compatibile con le norme del regolamento CEE. Anche il D.M. del 4/8/2000 esclu-



---

de gli allevamenti di animali che non hanno un collegamento funzionale con i terreni cui gli stessi fanno riferimento, nell'ambito di un programma produttivo aziendale o di comprensorio.

A meno che non esista un'autorizzazione eccezionale, gli animali devono poter disporre di un'area di pascolo. La consistenza del patrimonio zootecnico sarà essenzialmente connessa alla superficie disponibile, ciò al fine di evitare i problemi derivanti da un eccessivo carico di bestiame: il depauperamento del pascolo, l'erosione del suolo, l'accumulo delle deiezioni animali.

In agricoltura biologica, tutti gli animali appartenenti ad una stessa unità di produzione devono essere allevati nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento.



Foto 5 - Allevamento biologico di ovini di razza Comisana al pascolo in Montopoli in Sabina  
Archivio APAT – Autore Giovanni Staiano

### Origine degli animali

Nella scelta delle razze o delle varietà si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie, dando, generalmente, la preferenza a **razze e varietà autoctone**.

Il bestiame esistente nell'unità di produzione, che non è conforme alle disposizioni del regolamento, **può essere convertito** all'allevamento biologico, previa autorizzazione dell'organismo di controllo.

In caso di prima costituzione del patrimonio e in mancanza di un numero sufficiente di animali ottenuti con metodi biologici, nelle unità di produzione biologiche possono essere introdotti degli animali allevati con metodi non biologici, purché siano rispettate determinate condizioni (vedi tab.8).

Tab. 8 - Condizioni per la conversione degli animali (Reg. CE n. 1804/99 all. I)

Animali provenienti da allevamenti convenzionali	Età e condizione
Pollastrelle destinate alla produzione di uova	≤ 18 settimane
Pulcini destinati alla produzione di carne	< 3 giorni
Bufali	< 6 mesi
Vitelli e puledri	Subito dopo lo svezzamento e comunque di età < 6 mesi
Pecore e capre	Subito dopo lo svezzamento e comunque di età < 45 giorni
Suinetti	Subito dopo lo svezzamento e comunque di peso < 25 kg

## Alimentazione

L'alimentazione è finalizzata a una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare la produzione stessa. Essa deve rispettare le esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici. Le pratiche di ingrasso sono autorizzate fino al momento in cui tale pratica, in qualsiasi stadio dell'allevamento, può essere reversibile. È vietata l'alimentazione forzata.

Gli animali devono essere alimentati con **alimenti biologici**, preferibilmente con alimenti prodotti dall'azienda o, se ciò non è possibile, con alimenti provenienti da altre aziende conformi alle disposizioni del regolamento. Sono stati anche definiti criteri precisi riguardo alla composizione della razione giornaliera, alle materie prime e alle altre sostanze utilizzate.

Nella razione alimentare è autorizzata l'incorporazione di alimenti in fase di conversione fino ad un massimo del 30% in media della formula alimentare. Nel caso in cui gli alimenti in fase di conversione provengano da un'unità della propria azienda, la percentuale può arrivare al 60%. L'alimentazione di base dei giovani mammiferi è il latte naturale, di preferenza quello materno. Tutti i mammiferi devono essere nutriti con latte naturale per un periodo minimo che dipende dalle varie specie: 3 mesi per bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) ed equini, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.



Foto 6 - Manze al pascolo: il movimento fisico e un foraggio di qualità stimolano le difese immunologiche naturali degli animali  
Archivio APAT – Autore Giovanni Staiano

### **Profilassi e cure veterinarie**

Nell'allevamento biologico la profilassi e le cure veterinarie si basano essenzialmente su una prevenzione, fondata sui seguenti principi:

- scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali;
- applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie in modo che sia stimolata un'elevata resistenza alle malattie;
- uso di alimenti di alta qualità, abbinato a movimento regolare fisico e accesso ai pascoli, in modo da stimolare le difese immunologiche naturali degli animali;
- rispetto di un'adeguato rapporto numero di animali per unità di superficie, al fine di evitare il sovraffollamento e qualsiasi problema sanitario che ne potrebbe derivare.

Per quanto concerne la cura delle malattie, l'uso di medicinali veterinari deve essere limitato a **prodotti fitoterapici** (come gli estratti vegetali, escludendo gli antibiotici), **prodotti omeopatici** (come sostanze vegetali, o animali o minerali), **oligoelementi** e i **prodotti elencati all'allegato II**, parte C, sezione 3 del regolamento comunitario, pro-



Foto 7 - Vacche di razza Chianina al pascolo sui monti della Tolfa  
Archivio APAT – Autore Giovanni Staiano

dotti che devono essere preferiti agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica. Qualora l'uso dei prodotti suggeriti dal regolamento non risulti efficace, si può ricorrere all'uso di antibiotici o medicinali ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità del veterinario e, comunque, previa identificazione degli animali trattati e relativa comunicazione all'Organismo certificatore.

E', tuttavia, assolutamente vietato per i trattamenti preventivi l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici. E' vietato, inoltre, l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonchè l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione (ad esempio per indurre o sincronizzare gli estri) o ad altri scopi. Tuttavia possono essere somministrati ormoni a singoli animali nell'ambito di trattamenti terapeutici veterinari.

In linea di principio, la riproduzione di animali allevati biologicamente deve basarsi su metodi naturali. E' tuttavia consentita l'inseminazione artificiale. Sono invece vietate altre forme di riproduzione artificiale o assistita, come il trapianto di embrioni.

---

## Metodi di gestione

Alcune disposizioni riguardano il benessere degli animali. E' **vietata la pratica sistematica di operazioni** quali: l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, l'applicazione di anello al naso dei suini, la recisione della coda o dei denti degli animali, la spuntatura del becco o la decorazione e ogni altro intervento mutilante a fini non terapeutici. Alcune di queste operazioni, tuttavia, possono essere autorizzate dall'Autorità o dall'Organismo di controllo per motivi di sicurezza o per migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. Al fine di mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione (suini, manzi, capponi, ecc.) è ammessa anche la castrazione, ma è vietata dopo il raggiungimento della maturità sessuale. Tali operazioni, comunque, devono essere effettuate sotto la responsabilità del veterinario aziendale e riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. E' vietato mettere gli occhiali al pollame.

La **stabulazione fissa** può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000 a condizione che il responsabile dell'azienda, prima dell'avvio, sottoscriva un piano di adeguamento delle strutture aziendali, da effettuarsi secondo i parametri indicati dall'allegato VIII del regolamento comunitario, e in un periodo di tempo della durata massima di sei anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 per le aziende che si assoggettano a tali disposizioni dopo il 2005). Tuttavia deve essere previsto il regolare movimento fisico degli animali e che il loro allevamento avvenga, conformemente ai requisiti in materia di benessere degli animali, con zone confortevoli provviste di lettiera. Tale piano dovrà prevedere l'adeguamento degli spazi esterni entro tre anni e l'adeguamento di quelli interni entro sei dall'avvenuta approvazione. In ogni caso le deroghe sugli spazi disponibili non potranno superare il 20% degli spazi richiesti dal Reg. CE n. 1804/99.

Per le aziende in zona montana, le deroghe possono essere portate fino ad un massimo del 50% degli spazi richiesti. Durante il periodo di adeguamento il pascolo non è obbligatorio nel caso di stabulazione libera (che prevede spazi interni ed esterni). Nel caso di posta fissa, compresa la catena, il pascolo è invece obbligatorio, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche.



Tab. 9 - Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per differenti tipi e specie di produzione (Reg. CE n. 1804/1999 all. VIII)

Categoria di animali	Peso vivo minimo (Kg)	Superfici coperte (m <sup>2</sup> /capo)	Superfici scoperte (esclusi i pascoli) (m <sup>2</sup> /capo)
Bovini ed equini da allevamento e destinati all'ingrasso	Fino a 100	1,5	1,1
	Fino a 200	2,5	1,9
	Fino a 350	4,0	3
	Oltre 350	5 con un minimo di 1 m <sup>2</sup> /100 kg	3,7 con un minimo di 0,75 m <sup>2</sup> /100 kg
Vacche da latte		6	4,5
Tori da allevamento		10	30
Pecore e capre		1,5 per pecora/capra con 0,35 per agnello/capretto	2,5 con 0,5 per agnello/capretto
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 gg		7,5 per scrofa	2,5 per scrofa
Suini da ingrasso	Fino a 50	0,8	0,6
	Fino a 85	1,1	0,8
	Fino a 110	1,3	1
	Oltre 110	1,6	2
Suinetti	Oltre 40 gg e fino a 30kg	0,6	0,4
Suini da allevamento		2,5 per femmina 6 per maschio	1,9 per femmina 8 per maschio

Il **trasporto** degli animali deve effettuarsi, conformemente alla normativa nazionale o comunitaria in vigore, in modo da affaticare il meno possibile gli animali stessi, anche per il trasporto inferiore a 50 Km. Le operazioni di carico e scarico devono svolgersi con cautela e senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali a muoversi. E' vietato l'uso di calmanti allopatrici prima e nel corso del trasporto. Nella fase che porta alla **macellazione** ed al momento della macellazione gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress. L'abbattimento deve essere sempre effettuato previo stordimento, tramite i metodi consentiti dalla normativa nazionale in vigore.

### Deiezioni zootecniche

Il **limite massimo delle deiezioni zootecniche** è di 170 Kg di azoto per ettaro all'anno (allegato III, Dir. CEE 91/676). Per rispettare tale limite, al fine di tenere conto delle differenze pedoclimatiche e delle tipologie di allevamento che sussistono sul territorio nazionale, il carico di bestiame per ettaro di SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) biologica/anno verrà determinato d'intesa tra il MiPAF e le Regioni sulla base di valutazioni tecniche di un gruppo di esperti di cui fanno parte i rappresentanti dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia di Roma, dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante di Roma, del CNR, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università

---

e della Ricerca (MURST) e del Ministero dell' Ambiente e tutela del territorio ai sensi dell' art.38 del D.Lvo 152/99 dell' 11 maggio 1999.

Lo **spandimento delle deiezioni zootecniche** deve avvenire, preferibilmente, sui terreni dell' azienda in cui si pratica l' allevamento, ma può essere effettuato anche sulle superfici di altre aziende a produzione biologica.

Gli impianti destinati allo **stoccaggio** delle deiezioni zootecniche devono essere di capacità tale da impedire l' inquinamento delle acque per scarico diretto, per ruscellamento e infiltrazione nel suolo; pertanto devono avere una capacità di stoccaggio superiore a quella richiesta per il periodo più lungo dell' anno nel quale la concimazione del terreno non è opportuna o è vietata.



Foto 8 - L' allevamento con metodo biologico prevede l' accesso degli animali agli spazi esterni  
Archivio APAT – Autore Giovanni Staiano



Foto 9 - Riproduttori in fase di recupero massa prima dei nuovi accoppiamenti allo stato brado  
Archivio APAT – Autore Giovanni Staiano

#### 5.2.4 Apicoltura e prodotti dell'apicoltura

Il Reg. CEE n.2092/91 si applica anche all'apicoltura in quanto viene ritenuta un'attività importante che contribuisce alla protezione dell'ambiente e alla produzione agroforestale attraverso l'azione pronuba delle api.

La qualificazione dei prodotti dell'apicoltura ottenuti con metodo di produzione biologica è strettamente connessa sia alle caratteristiche dei trattamenti per arnie che alla qualità dell'ambiente. Detta qualificazione dipende inoltre dalle condizioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura.

I prodotti dell'alveare possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologica soltanto se si è rispettato un **periodo di conversione** di almeno un anno. Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita con cera biologica

Nella **scelta delle razze** occorre tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. Per il territorio nazionale la scelta della razza deve privilegiare *Apis mellifera ligustica* ed i suoi ecotipi locali e gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze di api presenti nelle aree territoriali di confine.



---

Per quanto concerne l'ubicazione degli apiari, gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è praticabile l'apicoltura che risponda ai requisiti posti dal Regolamento comunitario. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico (su scala da 1:10.000 o da 1:25.000) dei siti di impianto delle arnie, come previsto all'allegato III, parte A1, sezione 2. In mancanza di tale designazione, l'apicoltore è tenuto a fornire all'autorità o all'organismo di controllo delle adeguate prove documentali, incluse le eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dal Regolamento. L'Organo o l'Autorità di controllo deve essere informato ogni qualvolta avvenga lo spostamento degli apiari.

**L'ubicazione degli apiari** deve:

- garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti e l'accesso all'acqua per le api;
- essere tale che, nel raggio di 3 km a far centro dalla postazione dell'apiario, le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da coltivazioni con metodo di produzione biologico e/o flora spontanea e da coltivazioni, le quali, anche se non soggette alle disposizioni del Regolamento CEE, sono comunque sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale, quali quelle descritte nei programmi concepiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92, che risultano prive di un'influenza significativa sulla qualificazione della produzione apicola;
- mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione non agricola potenzialmente contaminanti quali: i centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc.

Le Autorità o gli Organismi di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare il rispetto di tale requisito.

I requisiti, precedentemente menzionati, non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.

Alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline, sufficienti affinché le api possano superare il periodo invernale. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora sia in pericolo la sopravvivenza dell'alveare a causa di condizioni climatiche estreme.

La **profilassi** nel settore apistico si basa sui seguenti principi:

- a) selezione di opportune razze resistenti;
- b) applicazione di talune pratiche che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, come: periodico rinnovo delle regine, sistematica ispezione degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, periodica disinfezione dei mate-

---

riali e delle attrezzature, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, periodico rinnovo della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

Nel caso in cui, nonostante le misure preventive, le colonie o famiglie siano ammalate o infestate, esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in appositi apiari. I prodotti veterinari usati devono rispondere ai requisiti posti **dal Reg. (CE) n. 1804/99** e la verifica del corretto impiego sarà attuato dagli Organismi di controllo attraverso idonei piani di monitoraggio basati sull'analisi della cera dei nidi.

Nei metodi di **gestione zootecnica** si deve tener conto che:

- è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura;
- è vietata la spuntatura delle ali delle api regine;
- è vietato l'uso dei repellenti chimici durante le operazioni di smielatura;
- è permessa la sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina;
- è ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'eventuale infestazione da *Varroa jacobsoni*.

L'apicoltore dovrà prendere particolare cura nell'assicurare una corretta estrazione e trasformazione ed un adeguato stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti dovranno essere documentate nel registro dell'apiario.

La Commissione Agricoltura del Senato (2004) ha iniziato l'esame del disegno di legge sull'apicoltura (già approvato dalla Camera dei Deputati), che riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale. Il disegno di legge è finalizzato, tra l'altro, a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità delle specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica Spinola*) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine. Il disegno di legge definisce, infine, la figura dell'apicoltore e dell'imprenditore apistico, disciplina l'uso dei fitofarmaci e delle tecniche di gestione e conduzione dell'allevamento di api.

### 5.2.5 Maricoltura biologica

Per quanto riguarda la produzione ittica biologica si è in attesa dell'approvazione di un disegno di legge a favore della qualità della produzione ittica e della regolamentazione del pesce biologico. Nel frattempo è stato inaugurato in Calabria, a Vibo Valentia, il primo centro di maricoltura biologica per la produzione biologica certificata su vasta scala, di una quantità programmata pari a 160 tonnellate di orate, spigole e saraghi. La produzione sarà sottoposta al protocollo per le produzioni ittiche biologi-

---

che, e dovrà garantire la compatibilità ambientale, alimentare e medica, certificata dall'Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale (ICEA). Per la definizione del protocollo produttivo è stato preso come riferimento quello utilizzato per la zootecnia biologica, ovviamente modificato e aggiornato. Questo protocollo costituisce un punto di partenza per costruire l'iter per la certificazione di qualità biologica del pesce allevato. Nello stesso tempo questa iniziativa lancia come una sfida per la riconversione al biologico delle produzioni dell'acquacoltura italiana.

Il protocollo produttivo, attualmente utilizzato, è stato elaborato dall'AIAB e si basa principalmente sul divieto dell'utilizzo di prodotti chimici di sintesi, sull'impiego di mangimi biologici ed, in generale, su una nuova filosofia produttiva incentrata sul benessere degli animali allevati, sul rispetto e la tutela dell'ambiente, sul monitoraggio e sulla sorveglianza degli aspetti del processo produttivo ritenuti critici.

Il progetto è stato realizzato nell'ambito del Patto territoriale specializzato della Provincia di Vibo Valentia, per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura e, di fatto, ha aperto in Europa il capitolo dell'acquacoltura biologica.



---

## 6. L'AGRICOLTURA BIOLOGICA NEL MONDO

### 6.1 La situazione a livello mondiale

I dati rilevati dal rapporto *"The World of Organic agriculture Statistics and emergine trends 2004"* di Minou Yussefi and Helga Willer (Eds.), commissionato da BioFach, FiBL, e SOEL, indicano che oltre 100 Paesi nel mondo coltivano con il metodo di produzione biologico coprendo una superficie totale di oltre 24 milioni di ettari. E' opportuno tenere conto che oltre a quelli censiti, ci sono altri Paesi, non compresi nel rapporto per mancanza di dati statistici, che coltivano, comunque, magari in modo inconsapevole, seguendo i principi del metodo biologico, come è nelle realtà più tradizionali.

La figura numero 4 mostra la ripartizione, in percentuale, della Superficie Agraria Utilizzata con il metodo di produzione biologico (SAUbio), tra i diversi continenti; mentre la figura numero 5 indica la ripartizione, sempre in percentuale, del numero di aziende che seguono il metodo biologico.




Fig. 4 - La ripartizione (in percentuale) della superficie ad agricoltura biologica nei diversi continenti (Fonte: elaborazione APAT su dati SOEL-Survey, Febbraio 2004)




Fig. 5 – Il numero di aziende (in percentuale) ripartito tra i diversi continenti.  
(Fonte: elaborazione APAT su dati SOEL-Survey, Febbraio 2004)

Con riferimento alla situazione dei continenti, **l'Oceania/Australia** è il continente con la maggior SAU-bio (42%) e, nel contempo, è quello con il minor numero di aziende certificate (0%) per la produzione biologica. In Australia soprattutto, la maggior parte della superficie agricola biologica è destinata a pascolo estensivo. In Oceania, invece, le produzioni biologiche riguardano principalmente i prodotti richiesti dal mercato europeo come carni, arance, kiwi, mele.

I Paesi dell'**America Latina** coprono il 24% della superficie ad agricoltura biologica nel mondo e sono gestiti dal 31% delle aziende mondiali. La maggior parte della superficie agricola biologica dell'Argentina, che è la seconda nazione al mondo per SAU biologica, è utilizzata come pascolo estensivo. Una gran parte delle produzioni biologiche dei Paesi dell'America Latina, principalmente: caffè, cacao, zucchero, banane, mele, pere, Kiwi e frutta tropicale, sono destinate all'esportazione verso l'Europa, il Nord America e il Giappone.

**L'Europa** è al terzo posto per la quantità di superficie (23%), mentre è al primo per il numero delle aziende a conduzione biologica (39%).

---

Il **Nord America** ha una SAU biologica equivalente al 6% dell'intera superficie biologica mondiale, mentre, presenta uno dei valori più bassi (2%) a livello mondiale per quanto riguarda la percentuale di aziende certificate a conduzione biologica. Allo stesso tempo, però, gli Stati Uniti e il Canada, sono forti consumatori di prodotti biologici come: frutta tropicale, prodotti tipici (pasta, formaggi e vini di qualità), che importano dall'Europa, dall'America Latina e dall'Oceania.

L'**Asia** copre il 4% della superficie agricola con metodo di produzione biologico mondiale, gestita dal 15% di aziende. Molti Paesi asiatici, non disponendo di linee guida chiare per il metodo di produzione biologico, stanno preparando apposite leggi nazionali. Il Giappone, che tra l'altro rappresenta uno dei più grandi mercati biologici nel mondo, ha già a disposizione, dal 2000, una legge sul metodo di produzione biologico.

L'**Africa** copre soltanto l'1% della superficie agricola mondiale che segue il metodo di produzione biologico, sebbene i metodi di coltivazione tradizionali siano, obiettivamente, biologici; ciò dipende dal fatto che solo pochi Paesi africani posseggono un sistema di certificazione. In Africa operano il 15% delle aziende a conduzione biologica del mondo.

I prodotti biologici africani coltivati e commercializzati sul mercato internazionale sono: caffè, cotone, banane, cacao, sesamo, datteri, avocado, frutta tropicale, olio d'oliva, spezie, agrumi e zucchero.

La figura numero 6 illustra la situazione dei 12 Paesi del mondo che hanno il maggior numero di ettari coltivati con metodo di produzione organico-biologico; la figura numero 7 illustra, invece, i 12 Paesi che hanno la maggior percentuale di superficie agricola destinata alla produzione organico-biologica sul totale della superficie agricola utilizzata.

Si rileva che nel contesto mondiale (fig. n. 6), l'**Australia** è il Paese dove l'agricoltura biologica è di gran lunga più diffusa rispetto agli altri Paesi, seguita, se pur a notevole distanza, dall'**Argentina**.

E' da considerare il ruolo importante che l'**Italia** riveste in questo settore anche a livello mondiale. Infatti i grafici evidenziano che il nostro Paese si trova al terzo posto quanto a superfici coltivate con metodo organico-biologico (fig. n. 6); al quarto posto per la percentuale di superficie agraria a produzione biologica, sul totale della superficie agricola nazionale (fig. n. 7) ed al secondo posto per il numero di aziende a conduzione biologica (fig. n. 8).

E' interessante notare che il Liechtenstein è al primo posto nella graduatoria mondiale

per la percentuale del territorio nazionale dedicato all'agricoltura organica (fig. n. 7), seguito dall'Austria e dalla Svizzera.




Fig. 6 - I dodici Paesi del mondo con la più vasta superficie ad agricoltura biologica (Fonte: elaborazione APAT su dati SOEL-Survey, Febbraio 2004)




Fig. 7 - I dodici Paesi del mondo con la più elevata percentuale di superficie biologica sul totale della superficie agricola utilizzata.-(Fonte: elaborazione APAT su dati SOEL-Survey, Febbraio 2004)



La figura numero 8 indica i Paesi che presentano il più elevato numero di aziende a conduzione biologica. Il Messico è al primo posto, seguito dall'Italia e dall'Indonesia.




Fig. 8 - I dodici Paesi con il più elevato numero di aziende a conduzione biologica (Fonte: elaborazione APAT su dati SOEL-Survey, Febbraio 2004)

Nonostante si rilevi in tutto il mondo l'aumento delle superfici coltivate con il metodo di produzione biologico, i prodotti biologici, però, vengono quasi esclusivamente consumati in Europa (46%) e in Nord America (51%); altri mercati importanti sono il Giappone e l'Australia (fig. 9). Questa tendenza dipende principalmente dal profilo socio-economico dei consumatori stessi.




Fig. 9 - La distribuzione delle quote di mercato dei prodotti biologici nel mondo (Fonte: elaborazione APAT su dati SOEL-Survey, Febbraio 2004)

## 6.2 La situazione a livello Europeo

I dati attinti dal rapporto *"The World of Organic agriculture Statistics and emergine trends 2004"* (febbraio 2004) evidenziano che la superficie europea totale coltivata con i sistemi organici ammonta a 5.306.135 di ettari ed il numero totale di aziende a conduzione organica è di 144.682 unità.

La stessa relazione evidenzia che l'Italia, in confronto agli altri Paesi europei, si trova al primo posto per la superficie coltivata con metodo biologico, seguita, nell'ordine, dalla Gran Bretagna, dalla Germania, dalla Spagna e dalla Francia (vedi fig. n. 10) ed è anche al primo posto per il numero di aziende (49.489), seguita dall'Austria (18.576) e dalla Spagna (17.751) (vedi Tab. n. 10).




Fig.10 - Le superfici ad agricoltura biologica nell'Unione Europea dei 25 (Fonte: elaborazione APAT su dati SOEL-Survey, Febbraio 2004)

Tab.10 - Il biologico nell'Unione Europea dei 25. (dati riferiti al 2002)

Paese	SAU bio	% di SAU bio	N. Aziende	Paese	SAU bio	% di SAU bio	N. Aziende
Austria	297.000	11,60	18.576	Lituania	8.780	0,25	383
Belgio	20.241	1,45	700	Lussemburgo	2.004	2,00	48
Cipro	166	0,12	45	Malta	-		
Rep. Ceca	235.136	5,09	654	Paesi Bassi	42.610	2,19	1.560
Danimarca	178.360	6,65	3.714	Polonia	53.615	0,36	1.977
Estonia	30.552	3,00	583	Portogallo	85.912	2,20	1.059
Finlandia	156.692	7,00	5.071	Regno Unito	724.523	4,22	4.057
Francia	509.000	1,70	11.177	Rep.Slovacca	49.999	2,20	84
Germania	696.978	4,10	15.628	Slovenia	15.000	-	1.150
Grecia	28.944	0,86	6.047	Spagna	665.055	2,28	17.751
Irlanda	29.850	0,70	923	Svezia	187.000	6,09	3.530
Italia	1.168.212	8,00	49.489	Ungheria	103.672	1,70	1.116
Lettonia	16.934	0,81	350	Tot. Ue-25	5.306.135	-	144.682

(Fonte: elaborazione APAT su dati SOEL-Survey, Febbraio 2004)

Riguardo alla commercializzazione ed alle vendite dei prodotti biologici sul mercato europeo, l'**Italia** occupa il terzo posto con un valore che si aggira intorno ai 1.250-1.400 milioni di Euro. Al primo posto viene la **Germania**, con un valore di 2.800-3.100 milioni di Euro e al secondo posto la **Gran Bretagna** con un valore di 1.550-1.750 milioni di Euro.

E' interessante rilevare che, in base alle proiezioni delle vendite dei prodotti biologici si prevede, per quasi tutti i Paesi europei, una crescita annua media fino al 2005, che varia da un minimo del 5 ad un massimo del 20 per cento (vedi Tab. n. 11).

Per quanto riguarda gli studi e la ricerca sull'agricoltura biologica si rilevano diversi

Tab. 11 - Il mercato biologico in Europa nel 2002

Nazioni	Vendite	Quote mercato	Crescita annua fino al 2005
	mio euro	%	%
Austria	325-275	2,0-2,5	5-10
Belgio	200-250	1,0-1,5	5-10
Danimarca	325-275	2,2-2,7	0-5
Francia	1.200-1.300	1,0-1,5	5-10
Germania	2.800-3.100	1,7-2,2	5-10
Irlanda	40-50	<0,5	10-20
Italia	1.250-1.400	1,0-1,5	5-15
Olanda	425-475	1,0-1,5	5-10
Svezia	350-400	1,0-2,0	10-15
Regno Unito	1.550-1.750	1,5-2,0	10-15
Svizzera	725-775	3,2-3,7	5-15

Fonte: The world organic agriculture 2003 - Ifoam, Söl, Fibl

comportamenti nei Paesi della Comunità europea. La Germania è risultato uno dei primi Stati a promuovere nei piani nazionali uno specifico programma per la ricerca sull'agricoltura organica, così come hanno anche fatto la Danimarca e la Francia. La figura n. 11 mostra il rapporto che c'è tra i fondi, in milioni di Euro, investiti nella ricerca sull'agricoltura organica di ogni Paese della Comunità europea del 2002 e la corrispondente superficie ad agricoltura organica (milioni di ettari). Risulta subito evidente la discrepanza che si verifica in Italia che ha, da una parte, la maggiore superficie destinata ad agricoltura organica di tutta l'Europa, ma, dall'altra, i più bassi investimenti nella ricerca sull'agricoltura organica.




Fig. 11 - Fondi impiegati dai Paesi europei nella ricerca per l'agricoltura organica rapportati alla superficie a conduzione organica.  
(Fonte: elaborazione APAT su dati SOEL-Survey, Febbraio 2004)

---

## 6.3 La situazione italiana

### 6.3.1 Una premessa sulle fonti statistiche

Per quanto riguarda le rilevazioni statistiche sull'Italia, occorre sottolineare in premessa alcuni limiti importanti che sono emersi nel corso dello svolgimento della presente ricerca.

L'Italia ha, da un lato, un ottimo sistema pubblico di rilevazione, i dati statistici riportati sono quelli ricavati dai siti ufficiali del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF), dal SINAB, che è il sistema unico nazionale sull'Agricoltura biologica realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Rispetto alle fonti internazionali sopra citate, le rilevazioni italiane non sono sempre tempestivamente aggiornate e sono limitate a pochi indicatori, generalmente superficie e specie coltivata.

Un altro limite di particolare significato, sempre in confronto alle rilevazioni delle fonti internazionali, riguarda una scarsa attenzione ai valori economici dei flussi di scambio legati all'import – export dei prodotti biologici, un dato che, in altri paesi europei, ha contribuito non poco alla diffusione e all'intensificarsi dell'impegno dei produttori agricoli in questo settore, data la sua consistenza crescente.

### 6.3.2 Aree di produzione biologica in Italia

Nel 2003 i dati ufficiali consentono di registrare che la superficie totale, in conversione e convertita al metodo di produzione biologico, è risultata di 1.052.002 ettari, pari all'8% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).

Circa il 70% delle superficie coltivate con metodo biologico riguarda le colture cerealicole e foraggere, che, fatto di particolare rilievo, hanno comunque un valore economico e reddituale per l'agricoltore inferiore alle produzioni ortofrutticole e zootecniche. Seguono, in ordine di importanza, le coltivazioni arboree (olivo, vite, agrumi, frutta) e le colture industriali ed orticole.

Nelle tabelle successive sono illustrati i dati relativi alle superfici e agli orientamenti produttivi (tab. n. 12), con particolare riferimento alle colture cerealicole (tab. n.13) e alle colture industriali (tab. n. 14).

Tab. 12 – Superfici destinate al metodo di produzione biologico in Italia ed orientamenti produttivi. (31/12/2003)

Orientamento produttivo	SAU in conversione ettari	SAU biologico ettari	Totale ettari
Cereali	56.195	153.181	209.376
Leguminose da granella	4.317	7.345	11.662
Patate	158	730	888
Barbabietola da zucchero	102	3.887	3.990
Bietola da foraggio	102	215	317
Colture industriali	7.696	24.617	32.313
Orticoltura	2.585	8.769	11.354
Fiori e piante ornamentali	26	75	102
Foraggi	74.738	222.259	296.997
Altri seminativi	3.319	5.838	9.157
Fruttifere	15.766	36.448	52.214
Agrumi	5.834	10.915	16.749
Olivo	24.792	61.410	86.201
Vite	11.439	20.271	31.709
Prati e pascoli	83.837	179.165	263.003
Altro	9.236	16.734	25.970
<b>TOTALE</b>	<b>300.141</b>	<b>751.860</b>	<b>1.052.002</b>

Fonte: elaborazione Sinab su dati forniti dagli OdC secondo la classificazione eurostat

Tab. 13 - Superfici e colture: dettaglio cereali (31/12/03)

Colture	SAU in conversione ettari	SAU biologico ettari	Totale ettari
<b>Cerali (totale)</b>	<b>56.195</b>	<b>153.181</b>	<b>209.376</b>
Frumento tenero	6.267	16.360	22.627
Frumento duro	26.749	62.772	89.521
Segale	56	292	348
Orzo	4.531	12.679	17.211
Avena	3.805	9.437	13.242
Mais da granella	4.373	10.381	14.754
Riso	1.247	4.952	6.199
Altro	9.167	36.307	45.474

Fonte: elaborazione Sinab su dati forniti dagli Organismi di controllo

Tab. 14 - Superfici e colture : dettaglio colture industriali (31/12/03)

Colture	SAU in conversione ettari	SAU biologico ettari	Totale ettari
<b>Colture industriali totale</b>	<b>7.696</b>	<b>24.617</b>	<b>32.313</b>
Colza e rapa	84	73	157
Girasole	1.913	6.040	7.953
Soia	1.393	4.318	5.711
Tabacco	2	68	71
Erbe aromatiche e medicinali	364	3.416	3.779
Altro	3.940	10.703	14.642

Fonte: elaborazione Sinab su dati forniti dagli Organismi di controllo

### 6.3.3 Gli operatori del settore

Il numero complessivo degli operatori italiani che operano nel settore biologico è pari a **48.473 unità**. Essi si suddividono in **42.185 produttori**, **1.849 produttori-preparatori**, **4264 preparatori** e **170 importatori** (vedi tab. n. 15).

La maggior parte delle aziende biologiche sono collocate nel **Sud Italia e nelle Isole**, soprattutto in Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria. In queste aree del Paese si registra la maggiore concentrazione dei produttori, mentre al Nord prevalgono i trasformatori e gli importatori.

Circa la distribuzione regionale degli operatori (vedi tab. n. 15) la **Sicilia** è in assoluto la regione che registra il maggior numero di operatori nel settore che risultano pari a 8.410. Seguono, nell'ordine, la **Sardegna** con 4.762 operatori e la **Puglia** con 4.621 operatori. Nel Centro Italia il primo posto è conseguito dalla Regione **Lazio** con 2.776 operatori, mentre nel Nord Italia la Regione con il maggior numero di operatori è l'**Emilia Romagna** per un totale pari a 4.719.

Tab. 15 - Numero operatori certificati in Italia distinti per attività e regione al 31/12/03

Regione	A	B	C	AB	AC	BC	ABC	Tot.
Valle d'Aosta	63	3	0	3	0	0	0	69
Piemonte	2588	321	0	100	0	15	0	3024
Liguria	359	69	0	32	0	11	0	471
Lombardia	1004	397	2	95	0	30	0	1528
Veneto	1148	416	1	113	0	27	0	1705
Friuli Venezia Giulia	276	66	1	29	0	5	0	377
Trentino AA/ST	624	118	3	31	0	1	0	777
Emilia Romagna	3900	623	1	156	0	38	1	4719
<b>Totale Regioni del Nord Italia</b>	<b>9962</b>	<b>2013</b>	<b>8</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>1</b>	<b>12670</b>
Toscana	2035	383	1	305	0	11	1	2736
Lazio	2368	247	1	158	0	2	0	2776
Marche	1622	128	0	59	0	4	0	1813
Umbria	1169	92	0	83	0	4	2	1350
Abruzzo	945	113	1	63	0	1	0	1123
Molise	370	39	0	13	0	0	0	422
<b>Totale Regioni del Centro Italia</b>	<b>8509</b>	<b>1002</b>	<b>3</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>10220</b>
Campania	1446	188	0	91	0	5	0	1730
Basilicata	1601	48	0	29	0	0	0	1678
Puglia	4095	352	1	172	0	1	0	4621
Calabria	4118	162	0	102	0	0	0	4382
<b>Totale Regioni del Sud Italia</b>	<b>11260</b>	<b>750</b>	<b>1</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>12411</b>
Sicilia	7852	403	0	151	0	3	1	8410
Sardegna	4602	96	0	64	0	0	0	4762
<b>Totale delle Isole</b>	<b>12454</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>13172</b>
<b>Totale Italia</b>	<b>42185</b>	<b>4264</b>	<b>12</b>	<b>1849</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>48473</b>

A: aziende; B: produttori; C: Importatori  
 Fonte Organic europe su dati forniti dal MiPAF 2004

Dai dati forniti dal MiPAF, relativi agli operatori del settore, e da noi elaborati (vedi figura n. 12), si evidenzia che l'agricoltura biologica ha avuto fino al 2002 un trend di crescita continua, ma che da quel momento si è verificata una flessione del numero delle imprese biologiche, inizialmente di lieve entità, ma che oggi registrano un calo del 15% in totale. In particolare è diminuito il numero delle aziende del Sud Italia e delle Isole rispetto alle altre aree geografiche del Paese

In particolare si rileva una riduzione del numero dei produttori, un leggero calo del numero dei trasformatori, mentre sono in aumento gli importatori (vedi fig. 13).

Secondo una spiegazione di questo fenomeno, molto accreditata, tale flessione, con ogni probabilità, è imputabile al fatto che in passato molte aziende si erano convertite al settore "biologico", con lo scopo, soprattutto, di poter usufruire degli aiuti economici concessi dai vari fondi comunitari, nazionali e regionali. Tali fondi, molto proba-



---

bilmente, non sono stati utilizzati per finanziare le strutture ed i servizi di supporto alle imprese, quanto piuttosto ad integrare i minori redditi legati all'impegno nel biologico. Col tempo questo orientamento ha determinato, nei fatti una selezione delle imprese, di cui oggi se ne registra l'esito, con un processo che nel complesso in ogni caso non è da ritenersi del tutto negativo. Esiste anche un'altra spiegazione del fenomeno di flessione del numero delle imprese, anch'essa diffusa e accreditata, secondo cui l'evolversi delle produzioni e del mercato biologico, richiederebbe delle imprese con una dimensione ed una consistenza economica e produttiva ben maggiore di quella che siamo abituati a conoscere. Si sarebbe, quindi, in presenza di un processo di selezione delle piccole aziende e di una tendenza favorevole all'affermazione di quelle di media dimensione.

Comunque l'incremento di 20 unità del numero di importatori che si sono notificati quest'anno per la commercializzazione dei prodotti biologici di provenienza extraeuropea, confermano la tenuta sul piano commerciale del " settore biologico".




Fig. 12 - Serie storica del numero degli operatori biologici, distinti tra produttori, trasformatori e importatori, operanti nel nord, nel centro, nel sud e nelle isole. (Fonte:elaborazione APAT su dati MiPAF)




Fig. 13 – Serie storica del numero degli operatori dal 1999 al 2003 distinti per tipologia di attività. (Fonte: elaborazione APAT su dati MiPAF)

#### 6.3.4 Le produzioni animali

Al 31 dicembre del 2003, le produzioni animali di allevamento biologico, distinte sulla base delle principali tipologie produttive, sono risultate: bovini (da carne e da latte) 189.806, ovini-caprini 436.186, pollame 1.287.131, conigli 1.068, api in arnie 76.607 (vedi tab. n.15).

Attualmente il settore zootecnico, rispetto al 2002, appare in crescita. Dall'analisi dei dati delle produzioni zootecniche si rileva un aumento del 37% del numero dei capi nel pollame, del 15% dei capi nei bovini e del 3% dei capi nei suini (vedi fig. n.14).

Tab. 16 - Produzioni animali (31/12/2003)

Categorie	Numero capi biologico
Bovini	189.806
Ovini	436.186
Caprini	101.211
Suini	20.513
Pollame	1.287.131
Conigli	1.068
Api (numero di arnie)	76.607

Fonte: elaborazione Sinab su dati forniti dagli Organismi di controllo




Fig. 14 - Serie storica del numero di capi allevati, distinti per specie, dal 2001 al 2003. (Fonte: elaborazione APAT su dati MiPAF)

### 6.3.5 La spesa domestica per i prodotti biologici

Dalla rilevazione effettuata nel 2002 sull'intero Paese, tramite il panel famiglie organizzato da **ISMEA/ACNIELSEN** è risultata una stima di **301 milioni di euro** il valore degli acquisti domestici dei prodotti biologici confezionati.

Tale indagine è un punto di riferimento molto importante per una ricostruzione del valore economico del settore, anche se, obiettivamente, si tratta di un'indagine che copre solo parzialmente questo valore: infatti essa, con riferimento alla tipologia dei prodotti, si è limitata a quelli acquistati dalle famiglie per il fabbisogno domestico caratterizzati da una confezione con un codice EAN (codice a barre). Sono rimasti pertanto esclusi tutti i prodotti acquistati allo stato sfuso e quelli preconfezionati o confezionati sprovvisti di codice EAN.

In base ai dati del Panel, nel 2002 oltre i due terzi della spesa per prodotti biologici da parte delle famiglie per il consumo in casa deriva dall'acquisto di latte e derivati (26%), frutta e verdura (16%), dolcificanti, integratori e prodotti dietetici (10%), bevande (9%), biscotti e dolci vari (8%) e prodotti per l'infanzia (6%).

La loro importanza nel paniere della spesa biologica testimonia come la scelta del consumatore sia orientata principalmente verso alimenti sui quali maggiori sono le preoccupazioni circa i metodi di produzione impiegati nell'agricoltura convenzionale. Una spinta di rilievo all'acquisto di prodotti biologici proviene dalla presenza di bambini all'interno delle famiglie. In generale si rileva un orientamento favorevole ed una maggiore disponibilità da parte dei consumatori italiani a provare, nella spesa, quei prodotti, come il biologico, che si presentano come elementi di novità.

La figura n. 15 indica le preferenze dei consumatori italiani.




Fig. 15 - Le preferenze dei consumatori biologici italiani tra i diversi alimenti.  
(Fonte: ISMEA su dati del Panel Famiglie ISMEA-ACNielsen)

Con riferimento all'andamento dei consumi, i dati rilevati nel 2003 da ISMEA per la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) evidenziano un lieve incremento (0,3%) nei consumi familiari dei prodotti biologici. Tale valore, considerando l'attuale ridotta capacità di spesa delle famiglie, è da ritenere un segnale positivo per il settore biologico, nonostante la flessione che ha subito l'agricoltura biologica in questi due ultimi anni.

Circa il costo dei prodotti biologici, è noto, che esso risulta in media dal 25% al 50% maggiore di quello dei prodotti ottenuti da agricoltura convenzionale. Ciò dipende dai maggiori costi di produzione e di trasformazione del prodotto biologico, su tali costi incidono però, e non di poco, anche gli elevati oneri della distribuzione causati, sia dalla minore quantità di prodotto commercializzato, sia dalla difficoltà di raggiungere i diversi canali di distribuzione.

Per far fronte a tale problema, sono previsti nei programmi a favore del biologico presentati dalla Comunità europea e dal Governo italiano, delle azioni che prevedono la promozione dei nuovi canali di distribuzione della "filiera corta" e della loro divulgazione.

La principale caratteristica della filiera corta è di mettere in rapporto, nel modo più diretto possibile, il produttore e il consumatore a livello locale, al fine di ottenere sia un sensibile abbassamento del prezzo al consumo, che si ipotizza dal 30 al 40% in meno, sia un aumento del reddito dell'imprenditore agricolo che potrebbe variare dal 20 al 40%.

---

Le prime esperienze di filiera corta finora realizzate riguardano: il commercio tramite internet gestito dalle organizzazioni di produttori e con vendita a domicilio; le cooperative di consumo federate con le Organizzazioni di produttori; le reti e i circuiti di negozi autogestiti dai produttori; permane, inoltre, il valore delle forme di distribuzione più tradizionali come la vendita diretta in azienda, i mercatini specializzati, la vendita su prenotazione, ecc.

### *6.3.6 Il mercato estero dei prodotti biologici italiani*

Più di un terzo dei prodotti agricoli biologici italiani sono destinati al mercato estero. L'esportazione di tali prodotti è rivolta principalmente ai Paesi europei, ma riguarda anche gli Stati Uniti e il Giappone.

Generalmente si tratta sempre di prodotti d'alta qualità e in particolare tipici italiani, come: frutta e verdura, olio extra vergine d'oliva, vino, formaggio (dal Parmigiano Reggiano ai più rari formaggi tipici tradizionali), salse e condimenti, pasta, gelati e frutta secca.

Per far fronte a questo interessante mercato, essendo necessarie sia specifiche conoscenze nel settore, sia ingenti investimenti, si sono costituiti appositi consorzi e compagnie commerciali al fine di attuare piani produttivi e colturali con le singole aziende.

L'obiettivo principale è di offrire al consumatore la scelta tra una vasta gamma di prodotti di qualità e, nel contempo, di monitorare costantemente le loro richieste, così da modulare al bisogno l'offerta stessa. Tale strategia potrà permettere il contenimento dei prezzi ed un più elevato standard di qualità dei prodotti.

---

## 7. PROGRAMMI EUROPEI E NAZIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

### 7.1 I Programmi dell'Unione Europea.

La rilevanza crescente dell'agricoltura biologica è testimoniata dalla ampia trattazione che questo tema ha nei documenti ufficiali della comunità, dalle politiche e dalle azioni che ha promosso e continua a promuovere a favore di questo settore.

Il 10 giugno del 2004, la Comunità Europea ha adottato il "*Piano di azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici*" (IP/04/730) finalizzato a promuovere il continuo sviluppo dell'agricoltura biologica nell'Unione Europea. Il "Piano" è composto da una lista di 21 azioni, che comprendono il miglioramento delle informazioni sull'agricoltura biologica, rivolte soprattutto ai consumatori, la razionalizzazione del sostegno pubblico al settore nel più ampio quadro delle azioni per lo sviluppo rurale, il potenziamento nel campo della ricerca, nonché il miglioramento delle norme di produzione. All'atto dell'approvazione del piano le Autorità comunitarie hanno teso a sottolineare l'importanza del fatto che la promozione dei prodotti di qualità compatibili con l'ambiente è uno dei principali obiettivi della nuova politica agricola riformata.

Di seguito sono evidenziati alcuni degli obiettivi principali che il Piano prevede:

#### **Migliorare l'informazione**

Secondo la Commissione, i consumatori europei non sono ben informati sui principi e sui benefici dell'agricoltura biologica. Da ciò discende il primo impegno e programma di azione: allo scopo di ampliare le informazioni disponibili sull'agricoltura biologica, le pubbliche autorità degli Stati membri e l'Unione europea devono rendere accessibili al pubblico innanzitutto dei dati obiettivi e affidabili.

L' Azione specifica prevede: la realizzazione di campagne di informazione a livello comunitario cofinanziate dall'Unione europea, indirizzate ad esempio ai consumatori, agli operatori o alle mense pubbliche, al fine di illustrare i benefici dell'agricoltura biologica; la diffusione dell'uso del logo comunitario; una maggiore trasparenza nelle norme che riguardano la qualità dei prodotti; una maggiore disponibilità di prodotti biologici a beneficio dei consumatori dell'Unione europea.

#### **Accrescere l'efficacia del sostegno pubblico**

La Commissione ritiene che l'agricoltura biologica costituisca uno strumento importante nella strategia per l'integrazione ambientale e lo sviluppo sostenibile, i quali sono stati assunti come principi fondamentali della nuova politica agricola comune (PAC); per tale motivo essa è pienamente integrata nelle politiche dello sviluppo rurale. In base a tale inserimento i produttori biologici possono così beneficiare di aiuti nel

---

quadro dei pagamenti diretti e delle misure di sostegno dei prezzi.

Nella specifica "Azione" predisposta, la Commissione, al fine di sostenere l'agricoltura biologica, raccomanda vivamente agli Stati membri di utilizzare pienamente gli strumenti disponibili nel quadro dei rispettivi piani di sviluppo rurale. In particolare di:

- stimolare la domanda attraverso il ricorso ai nuovi sistemi qualità;
- promuovere azioni destinate a preservare a lungo termine i benefici per l'ambiente e la protezione della natura;
- offrire incentivi ai produttori biologici affinché convertano l'intera azienda agricola all'agricoltura biologica, anziché limitarsi ad una conversione parziale;
- offrire incentivi ai produttori per migliorare la distribuzione e la commercializzazione;
- promuovere la formazione e l'educazione di tutti gli operatori del settore, nel campo della produzione, della trasformazione e della commercializzazione.

### **Potenziare la ricerca**

Al fine di promuovere l'espansione dell'agricoltura biologica la Commissione ritiene necessario acquisire nuove conoscenze in materia e, soprattutto, diffondere l'uso di nuove tecnologie.

Azione: le proposte della Commissione per potenziare la formazione e la ricerca riguardano tutti i livelli, dall'adozione di programmi di ricerca nelle università o in altri istituti di ricerca fino alla formazione di personale in grado di garantire il corretto trasferimento delle tecnologie agli agricoltori.

### **Rafforzare le norme di produzione e il regime delle importazioni e dei controlli**

Secondo la Commissione, poiché quello biologico è un sistema di produzione descritto fin nei dettagli ed i cui prodotti sono caratterizzati da un prezzo più elevato, esso non può esistere senza il riferimento ad apposite norme di produzione e senza l'esercizio di controlli efficaci ed affidabili lungo tutta la filiera. La fiducia dei consumatori nei prodotti dell'agricoltura biologica si basa precisamente su questi due elementi.

A questo scopo l'Azione specifica prevede di:

- definire i principi fondamentali dell'agricoltura biologica rendendo espliciti i servizi resi alla collettività; accrescere la trasparenza e la fiducia dei consumatori;
- costituire un gruppo di esperti indipendenti incaricato di formulare pareri tecnici;
- rafforzare e armonizzare ulteriormente le norme in materia di agricoltura biologica attraverso il canale delle organizzazioni internazionali;
- migliorare le norme, ad esempio in materia di benessere degli animali;
- definire le norme per i settori non ancora disciplinati, quali l'acquacoltura, e stabilire nuovi standard ambientali, con riferimento ad esempio al consumo di energia fossile ecc.;
- chiarire i termini e la valenza delle norme riguardanti il divieto di impiego di OGM;
- accrescere l'efficacia e la trasparenza del sistema di controllo;



---

– accrescere l’efficacia delle disposizioni in materia di importazioni.

(Il testo integrale e il documento di lavoro dei servizi della Commissione sono disponibili sulla pagina web:

[http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/plan/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/plan/index_it.htm))

## 7.2 I Programmi dell’Italia

### 7.2.1 Il programma del Governo italiano.

Il riferimento principale per gli attuali programmi del Governo italiano è costituito dalla **legge n. 38 del 7 marzo 2003**, la quale ha dato una delega al Governo di adottare un decreto legislativo apposito per la revisione della disciplina in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico, già disciplinata dal precedente decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Nella suddetta legge delega del 2003 è previsto un vasto concerto dell’iniziativa del Ministro delle Politiche agricole e forestali, il quale è titolare della proposta definitiva da presentare al Parlamento, con la Conferenza permanente Stato Regioni e con il Comitato Consultivo per l’agricoltura biologica. E’ prevista anche un’azione concertata, secondo determinate procedure, con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare (ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228).

La legge delega prevede che il decreto di revisione della materia sia presentato entro un anno dall’entrata in vigore della legge stessa; tuttavia al momento della scadenza, il Parlamento ha consentito l’approvazione di un ulteriore anno di proroga (G.U. del 28/07/2004).

La legge stabilisce anche i principi e i criteri direttivi in base ai quali deve essere apportata la modifica del suddetto decreto legislativo n. 220. Essi sono:

- a) apportare le modifiche conseguenti all’evoluzione del sistema istituzionale, con particolare riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà e alla collaborazione istituzionale tra Stato e Regioni;
- b) rivedere la disciplina relativa sia al Comitato di valutazione degli organismi di controllo, sia agli Organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo della produzione biologica;
- c) promuovere e sostenere lo sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche.

In un progetto di decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 38/2003, predisposto dal Ministro delle Politiche agricole e forestali, i principali punti emersi riguardano:

- 
- La **finalità dell'agricoltura biologica**, la quale, per le caratteristiche delle metodologie seguite, contribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale delle pratiche agricole e di allevamento, alla conservazione ed al risanamento ambientale.
  - La **definizione di prodotto biologico** che è il prodotto ottenuto mediante il metodo di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare ed industriale che applica le norme dello specifico Regolamento comunitario, nonché le norme nazionali e regionali adottate in conformità a tale regolamentazione. Nel documento viene sottolineato che il metodo di agricoltura biologica esclude l'impiego di OGM e loro derivati.
  - L'istituzione di **distretti biologici** allo scopo di favorire un approccio territoriale per il consolidamento e lo sviluppo della pratica agricola-zootecnica biologica e delle filiere collegate, la tutela e la preservazione delle tradizioni colturali locali e della biodiversità agricola e naturale. Con tale proposta si tende a porre particolare attenzione alla dimensione territoriale dell'agricoltura biologica e al suo ruolo, anche sul fronte delle politiche ambientali.
  - L'incentivazione di forme aggregate di produzione con agevolazioni nell'ambito della legislazione vigente sulle organizzazioni dei produttori e la formulazione di **contratti di coltivazione e di filiera**.
  - L'istituzione di un **logo nazionale** riservato ai prodotti ottenuti con materie prime di origine agricola provenienti in prevalenza dal territorio nazionale e il cui intero ciclo di preparazione sia avvenuto presso operatori iscritti negli appositi elenchi.
  - La promozione di un programma nazionale di **iniziative di informazione, comunicazione e promozione** che mettano in rilievo le caratteristiche intrinseche ed i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei suoi prodotti in termini di qualità, sicurezza degli alimenti, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente, al fine di incentivare i consumi e rafforzare la posizione delle imprese biologiche italiane sui mercati internazionali.
  - La **semplificazione delle norme di certificazione** ambientale e territoriale e lo snellimento di tutti gli iter procedurali e burocratici.
  - La **riforma del sistema di controllo** e delle certificazioni affinché siano definiti con maggiore chiarezza gli obblighi degli organismi privati e sia tracciato un più articolato complesso di sanzioni. D'altro canto, circa il sistema di vigilanza, il documento propone di perseguire, mediante un successivo, apposito intervento normativo, l'obiettivo della sua uniformità, con riferimento a tutte le produzioni a qualità certificata.

---

### 7.2.2 *Le associazioni di settore*

Sono davvero numerose le associazioni e gli organismi che in Italia si stanno occupando a vario titolo di agricoltura biologica, svolgendo studi, servizi, assistenza, promozione, iniziative della più diversa natura. E' un vero e proprio universo associativo in fase di continua e rapida evoluzione che testimonia un'attenzione e un interesse crescenti, sia dal lato dei produttori associati che dal lato dei cittadini consumatori e dell'opinione pubblica. In molti casi l'iniziativa di queste associazioni punta ad approfondire l'aspetto conoscitivo della materia; in altri, tende a sviluppare confronti con gli organismi pubblici, a livello centrale, regionale e locale; ovvero, a promuovere iniziative di assistenza nei confronti dei produttori che intendono investire in questo settore, come pure nei confronti dei cittadini consumatori. Numerosi e frequenti sono i momenti promozionali legati a conferenze, convegni, fiere ed esposizioni; notevolmente diffuse sono la comunicazione via telematica e la stampa di settore, con appuntamenti periodici ed anche quotidiani. Si tratta di un mondo associativo in fermento che rispecchia una fase evolutiva dell'intero comparto, in una sollecita attesa delle preannunciate normative di settore.



---

## 8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Col presente "Rapporto sull'agricoltura biologica 2004", l'APAT fornisce agli operatori ed ai cittadini uno strumento di lavoro utile per comprendere la complessità e l'importanza di un percorso di sviluppo che è allo stesso tempo culturale, etico, ambientale ed economico.

Il Rapporto ha messo in luce, innanzitutto, il valore della acquisizione di una normativa che risulta tutto sommato ben strutturata nei vari livelli: europeo, nazionale e regionale. In questo senso va l'ampia ricostruzione del sistema delle norme e dei regolamenti, tanto dal lato dei principi e degli orientamenti fondamentali, che dal lato del sistema finale di controllo della loro attuazione. Si tratta, tuttavia, di una normativa che è ancora in fase di evoluzione e di consolidamento. Aperti sono, ad esempio, i termini per un'ulteriore precisazione delle definizioni, anche a livello internazionale, di questo tipo di produzione, come è aperta la definizione degli standards relativi. A questo riguardo un contributo determinante sta emergendo dal mondo della ricerca scientifica e tecnologica.

Un punto fermo e di grande rilievo, in questo processo evolutivo del sistema delle norme e dei regolamenti è emerso negli ultimi tempi con l'affermarsi del concetto di coesistenza fra le diverse tipologie colturali: biologica, convenzionale e transgenica. In coerenza con i principi, da un lato, della libertà di iniziativa economica e, dall'altro, della libertà di scelta dei consumatori, gli Organismi comunitari hanno adottato delle precise Raccomandazioni in materia, secondo le quali gli Stati e, successivamente, le regioni e gli enti locali sono chiamati ad adottare norme e regolamenti conseguenti. Il principio della coesistenza offre un riferimento essenziale per il riconoscimento della dignità e del valore di ognuno dei tre comparti produttivi indicati, è la base per costruire un complesso di norme adeguate, per organizzare un sistema di responsabilità, garanzie, tutele e controlli in grado di favorire lo sviluppo di ciascun comparto colturale.

Il Rapporto ha evidenziato, altresì, gli elementi tecnici che differenziano i vari metodi di produzione agricola e le loro caratteristiche principali, fornendo, per l'agricoltura biologica, gli elementi valutativi della sua peculiarità, della sua diffusione in Italia e nel mondo, del suo valore economico ed occupazionale, delle tendenze prospettiche di sviluppo.

Fra gli elementi tecnico-conoscitivi emergono con chiarezza, accanto al contributo che questo settore è in grado di dare allo sviluppo complessivo del Paese, anche le difficoltà che esso sta incontrando nel suo processo evolutivo. Il crescere dell'importanza dell'agricoltura biologica richiede, ad esempio, delle dimensioni operative, da parte delle aziende, che siano ben più solide, strutturate, ampie e valide di quanto sia attualmente per molte di esse, in modo da sopportare i maggiori costi legati a questo tipo di produzione ed alla sua diffusione sul mercato. D'altro canto la produzione

---

biologica, richiede un supporto tecnico ed un contributo continuo da parte del mondo della ricerca scientifica e tecnologica che sono necessari per l'affermazione di questo comparto nel quadro complessivo del sistema agricolo. Inoltre, l'agricoltura biologica, per le sue caratteristiche, richiede all'imprenditore agricolo delle competenze tecniche molto elevate per gestire situazioni di equilibrio agronomico e biologico molto complesse. Un ultimo esempio di questioni aperte, spesso causa di non poche difficoltà per gli operatori, è la insufficienza del sistema di raccolta, prospezione e fruizione dei dati conoscitivi del settore, particolarmente necessari per poter fronteggiare una inalzante concorrenza, come pure la possibilità di poter disporre di una cartografia adeguata ed esaustiva.

Norme, dati tecnici, valori economici, quadro delle potenzialità e delle difficoltà: sono illustrati dal Rapporto in quanto elementi di riferimento essenziali per la costruzione di interventi adeguati alla crescita di un comparto produttivo che ha dimostrato da tempo la valenza del suo contributo allo sviluppo del sistema economico complessivo.

---

## 9. ALLEGATI

### 9.1 Bibliografia

Helga Willer and Minou Yussefi: *"The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2004"* (Eds.) Sponsored by BioFach, Fibl, Soel.

Minou Yussefi and Helga Willer: *"The World of Organic Agriculture Statistics and Future Prospects 2003"* (Eds.) Sponsored by BioFach, Fibl, Soel.

O.Schmid – F. Strasser – R. Gilomen – E. Meili – J. Wollessen: *"Manuali Pratici di Eco-Agricoltura biologica"*; Calderini Edagricole.

Gabriel Guet: *"Agricoltura biologica mediterranea"*; Calderini Edagricole.

Vincenzo Vizioli: *"Conversione al biologico"* – Edizioni AIAB.

Informatore agrario: *"Guida al biologico"* supplemento n. 1 del 30 gennaio 2004.

Lunati Fabio e Bertino Maria Rosa: *"Mense bio in Italia - Il biologico in cifre 2004"*; edito Biobank by Distilleria.

M. Ferrari - E. Marcon - M. Marconi - A. Menta, 2003: *"Ecologia agraria"*; Edagricole.

Consorzio Universitario in Ingegneria della Qualità: *"Il controllo e la vigilanza sulle produzioni biologiche. Le normative che disciplinano il settore – Gli strumenti di garanzia e di tutela - Il sistema di controlli sul territorio nazionale"*. I edizione, dicembre 2003; Edagricole.

IFOAM: *"Norms for organic Production and processing"*, IFOAM Basic Standards.

Testo coordinato: *"Agricoltura bio: tutte le norme"*; Edizioni AIAB.

---

## 9.2 Webgrafia

Agricoltura biodinamica: <http://www.agricolturabiodinamica.it/>  
ALLIANCE FOR BIO-INTEGRITY: [www.bio-integrity.org/](http://www.bio-integrity.org/)  
AMAB- Associazione mediterranea agricoltura biologica: <http://www.amab.it>  
ANABIO - Associazione della Confederazione Italiana Agricoltori:  
<http://www.cia.it/anabio/index.jsp>  
ANAGRIBIOS Associazione della Col diretti:  
<http://www.coldiretti.it/anagribios/anagribios.htm>  
AIAB - Associazione italiana per l'agricoltura biologica:  
<http://www.aiab.it/nuovosito/>  
APAT – Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici:  
<http://www.apat.it/>  
ARSIATOSCANA: [http://www.agroambiente.info/controlli\\_normative/home.htm](http://www.agroambiente.info/controlli_normative/home.htm)  
BioFach: <http://www.biofach.de/main/Page.html>  
BioBank: <http://www.biobank.it/>  
CAACopagri: <http://www.caacopagri.it/barra.htm>  
Codex Alimentarius: [http://www.codexalimentarius.net/web/index\\_en.jsp](http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp)  
Commissione europea: [http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/index\\_it.htm](http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/index_it.htm)  
Commissione Europea agricoltura biologica: [http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/index_it.htm)  
Confagricoltura: <http://www.confagricoltura.it/default.asp>  
Demeter:  
<http://www.agricolturabiodinamica.it/biodynamics/agribiodi/demeter.htm>  
FAO - Food and agriculture organisation of the united nations: <http://www.fao.org/>  
FIAO - Federazione italiana Agricoltura Organica: <http://www.fiao.it/italian/index.php>  
FiBL – Forschungsinstitut für biologischen Landbau: <http://www.fibl.org/>  
Green Planet. Net: <http://www.greenplanet.net/>  
Greensite: [http://www.greensite.it/Agricoltura/index\\_agri.htm](http://www.greensite.it/Agricoltura/index_agri.htm)  
IFOAM - Federazione internazionale dei movimenti di agricoltura biologica:  
<http://www.ifoam.org>  
ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare: <http://www.ismea.it>  
MiPAF – Ministero delle politiche agricole e forestali:  
<http://www.politicheagricole.it/PRODUZIONE/AGRIBIO/home.asp>  
Organic Europe (FiBL): [http://www.organic-europe.net/europe\\_eu/statistics.asp](http://www.organic-europe.net/europe_eu/statistics.asp)  
SIAN – Sistema informativo agricolo nazionale: <http://www.sian.it/>  
SINAB – Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica:  
<http://www.sinab.it/>